

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 dicembre 2012

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.


## S O M M A R I O

### REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 980/2012 della Commissione, del 17 ottobre 2012, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV, escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula per le navi battenti bandiera tedesca . . . .</u>	Pag. 5
<u>Regolamento n. 981/2012 della Commissione, del 17 ottobre 2012, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera tedesca . . . . .</u>	» 7
<u>Regolamento n. 982/2012 della Commissione, del 18 ottobre 2012, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca . . .</u>	» 9
<u>Regolamento n. 983/2012 della Commissione, del 22 ottobre 2012, recante divieto di pesca del sugarello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIId, VIIIb, VIIIc e VIIIe, nelle acque UE e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola . . . . .</u>	» 11
<u>Regolamento n. 984/2012 della Commissione, del 24 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca. . . . .</u>	» 13
<u>Regolamento n. 985/2012 della Commissione, del 24 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli . . . . .</u>	» 16
<i>Publicati nel n. L 295 del 25 ottobre 2012</i>	
<u>Regolamento n. 986/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese . . .</u>	» 18



<u>Regolamento n. 987/2012 del Consiglio, del 22 ottobre 2012, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd</u> .....	Pag. 22
<u>Regolamento n. 988/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance e le zucchine</u> .....	» 26
<u>Regolamento n. 989/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49755) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma reesei (MULC 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Aveve NV)</u> .....	» 28
<u>Regolamento n. 990/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali</u> .....	» 32
<u>Regolamento n. 991/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione dell'octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali</u> .....	» 35
<u>Regolamento n. 992/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u> .....	» 37
<u>Regolamento n. 993/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2012</u> .....	» 39
<i>Pubblicati nel n. L 297 del 26 ottobre 2012</i>	
<u>Decisione n. 994/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia</u> .....	» 43
<u>Regolamento n. 995/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia</u> .....	» 48
<u>Regolamento n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012</u> .....	» 61
<u>Regolamento n. 997/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u> .....	» 72
<i>Pubblicati nel n. L 299 del 27 ottobre 2012</i>	
<u>Regolamento n. 998/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro</u> .....	» 74
<u>Regolamento n. 999/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio</u> .....	» 76
<u>Regolamento n. 1000/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera del Regno Unito</u> .....	» 78
<u>Regolamento n. 1001/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito</u> .....	» 80
<u>Regolamento n. 1002/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante centottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda</u> .....	» 82
<u>Regolamento n. 1003/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u> .....	» 84
<i>Pubblicati nel n. L 300 del 30 ottobre 2012</i>	
<u>Regolamento n. 1004/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Spalt Spalter (DOP)]</u> .....	» 86



<u>Regolamento n. 1005/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Papas Antiguas de Canarias (DOP)]</u> .....	Pag. 88
<u>Regolamento n. 1006/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Ávila (IGP)]</u> .....	» 90
<u>Regolamento n. 1007/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken (IGP)]</u> .....	» 92
<u>Regolamento n. 1008/2012 della Commissione, del 30 ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u> .....	» 94
<i>Publicati nel n. L 302 del 31 ottobre 2012</i>	


## DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2012/25 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti</u> .....	Pag. 96
<i>Publicata nel n. L 275 del 10 ottobre 2012</i>	
<u>Direttiva n. 2012/31 della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica</u> .....	» 102
<i>Publicata nel n. L 297 del 26 ottobre 2012</i>	

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*





# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 980/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV, escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

### Articolo 2

#### Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

### Articolo 3

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012


Per la Commissione,  
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca


<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.



## ALLEGATO

N.	59/TQ44
Stato membro	Germania
Stock	SAN/2A3A4.
Specie	Cicerello e catture accessorie connesse ( <i>Ammodytes</i> spp.)
Zona	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV, escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula
Data	1.10.2012



## REGOLAMENTO (UE) N. 981/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2012

**recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2012

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca

- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

## Articolo 2

**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.



## ALLEGATO

N.	58/TQ44
Stato membro	Germania
Stock	COD/N01514
Specie	Merluzzo bianco ( <i>Gadus Morhua</i> )
Zona	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV
Data	26.9.2012



## REGOLAMENTO (UE) N. 982/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2012

recante divieto di pesca dello sgombrò nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE  
34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

## Articolo 2

**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2012


Per la Commissione,  
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca


<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.



## ALLEGATO

N.	60/TQ44
Stato membro	Germania
Stock	MAC/8C3411
Specie	Sgombro ( <i>Scomber scombrus</i> )
Zona	Zone VIIIc, IX e X e acque UE della zona COPACE 34.1.1
Data	3.10.2012



## REGOLAMENTO (UE) N. 983/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2012

**recante divieto di pesca del sugarello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe, nelle acque UE e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.



## ALLEGATO

N.	61/TQ44
Stato membro	Spagna
Stock	JAX/2A-14
Specie	Sugarello ( <i>Trachurus</i> spp.)
Zona	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV
Data	5.10.2012



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 984/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2012

**che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione, dal 1990, finanzia interventi degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, conformemente agli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 <sup>(3)</sup> della Commissione stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure.
- (3) Il regolamento (UE) n. 693/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> ha modificato la data entro la quale gli Stati membri devono presentare alla Commissione il programma annuale di controllo della pesca.
- (4) A fini di semplificazione e tenendo conto del costo modesto di alcuni investimenti, è opportuno accettare progetti di entità inferiore a 40 000 EUR senza chiedere giustificazioni agli Stati membri.
- (5) Le norme riguardanti i documenti a sostegno delle richieste di prefinanziamento andrebbero rese conformi alle relative disposizioni di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>.
- (6) In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme cui è subordinata la partecipazione finanziaria

dell'Unione alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

- (7) È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi nazionali di controllo.
- (8) Gli investimenti in materia di controllo e di esecuzione possono essere effettuati dalle competenti autorità nazionali, da organi amministrativi o dal settore privato. La dichiarazione di spesa dovrebbe essere adeguata in tal senso.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:

- (1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione un programma annuale di controllo della pesca entro il 15 novembre dell'anno che precede l'anno di attuazione considerato.”

- (2) All'articolo 5, la lettera c) è soppressa.
- (3) All'articolo 10, il titolo è sostituito da “Prefinanziamento”.
- (4) All'articolo 10, paragrafo 1, il termine “anticipo” è sostituito da “prefinanziamento”.
- (5) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il prefinanziamento è erogato in base a un contratto concluso tra l'amministrazione competente e il fornitore o in base a documenti giustificativi che permettano di verificare la conformità delle azioni finanziate con le clausole dei progetti di cui al paragrafo 1.”

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 22.7.2011, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.



(6) All'allegato IV, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) spese di viaggio sostenute dai partecipanti (ispettori, pubblici ministeri, giudici e pescatori) e dal personale addetto alla formazione."

(7) L'allegato V è così modificato:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) stipendi del personale delle amministrazioni nazionali e indennità";

b) è aggiunta la seguente lettera i):

"i) sovvenzioni."

(8) All'allegato VI, il punto x) è sostituito dal seguente:

"x) In caso di attività di formazione e seminari occorre fornire informazioni sull'argomento e sul relatore, un elenco dei partecipanti, nonché la data e il luogo della formazione."

(9) L'allegato VII è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO

## «ALLEGATO VII

**Dichiarazione di spesa**

SPESA <sup>(1)</sup> SOSTENUTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE RELATIVO AI SISTEMI DI CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione

Decisione della Commissione del/n. \_\_\_\_\_

Riferimento nazionale (se del caso) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, rappresentante l'autorità \_\_\_\_\_ competente per le procedure finanziarie e di controllo applicabili, certifica, previa verifica, che tutti gli importi sotto indicati rappresentano la spesa totale, sostenuta nel 20 \_\_\_\_, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, per progetti approvati e relativi agli interventi di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) attrezzatura informatica e reti IT  | _____ EUR (*)    |
| b) apparecchiatura per controllo a distanza e dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione | _____ EUR        |
| c) progetti pilota in materia di nuove tecnologie  | _____ EUR        |
| d) programmi di formazione e di scambio di funzionari dei servizi di controllo                         | _____ EUR        |
| e) programmi pilota in materia di ispezione e osservatori  | _____ EUR        |
| f) valutazione della spesa pubblica nel settore del controllo  | _____ EUR        |
| g) seminari e mezzi di comunicazione   | _____ EUR        |
| h) acquisto e ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili   | _____ EUR        |
|  | TOTALE _____ EUR |

Il sottoscritto certifica altresì che le spese dichiarate sono esatte e che la domanda di pagamento tiene conto di eventuali recuperi effettuati.

Le operazioni si sono svolte in conformità degli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 861/2006 e dal regolamento (CE) n. 391/2007, e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, segnatamente per quanto riguarda:

- l'osservanza delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione. Nel caso di contratti di appalto, certifico che i contratti sono stati aggiudicati all'offerta che presentava il miglior rapporto tra qualità e prezzo, evitando ogni conflitto di interessi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e, se del caso, in conformità alla normativa comunitaria in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- L'applicazione delle procedure di gestione e di controllo destinate a verificare la consegna dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese intese a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati.

Infine il sottoscritto certifica di aver/ non aver (\*\*) ricevuto un pagamento anticipato per l'intervento/gli interventi \_\_\_\_\_ di cui sopra.

Le spese dichiarate sono esatte.

Data,

Nome in stampatello, timbro, qualifica e  
firma dell'autorità competente

(1) Gli investimenti di cui all'articolo 8, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono essere effettuati dalle autorità nazionali competenti, da organi amministrativi o dal settore privato.

(\*) Importo esatto con due decimali.  
(\*\*) Cancellare le voci non pertinenti.»



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 985/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.




## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	32,3
	MA	56,0
	MK	36,4
	ZZ	41,6
0707 00 05	MK	25,7
	TR	122,1
	ZZ	73,9
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	88,1
	CL	85,7
	TR	90,5
	ZA	112,0
	ZZ	94,1
0806 10 10	BR	262,0
	MK	80,9
	TR	155,8
	ZZ	166,2
0808 10 80	AR	216,2
	CL	148,8
	MK	29,8
	NZ	106,2
	ZA	140,5
	ZZ	128,3
0808 30 90	CN	60,3
	TR	106,9
	ZZ	83,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 986/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che chiarisce l'ambito di applicazione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 383/2009 sulle importazioni di determinati fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

#### A. PROCEDURA

##### 1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 383/2009 <sup>(2)</sup> («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («misure in vigore»).

##### 2. Richiesta di riesame intermedio

- (2) Alla Commissione è pervenuta la richiesta da parte di ECN Cable Group S.L., produttore spagnolo di cavi («richiedente»), di effettuare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (3) Il richiedente ha chiesto l'esclusione di alcuni tipi di fili e trefoli dall'ambito di applicazione delle attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciaio non legato per cemento armato precompresso e postcompresso, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto di cui è stata chiesta l'esclusione è costituito da trefoli composti da sette fili di acciaio non legato, zincati, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a

3 mm, conformi alla norma internazionale IEC 60888 o alla norma europea/Cenelec UNE-EN 50189 («trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori»).

- (4) Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie secondo cui le fondamentali caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto in esame, oggetto delle misure in vigore.

##### 3. Apertura

- (5) Assodata l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, e dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura») pubblicato il 4 ottobre 2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, l'apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla definizione del prodotto.


##### 4. Inchiesta di riesame

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della Repubblica popolare cinese («paese interessato») e tutte le altre parti notoriamente interessate, cioè produttori esportatori noti del paese interessato, utenti, importatori e produttori dell'Unione, dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (7) La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura.
- (8) Hanno risposto al questionario: il richiedente, due produttori esportatori cinesi, dodici produttori dell'Unione di fili e trefoli per cemento armato, due produttori dell'Unione di conduttori per linee elettriche, sei utenti e

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 291 del 4.10.2011, pag. 6.



due importatori dell'Unione. Riguardo all'ampiezza del riesame parziale, ai fini del presente riesame parziale non è stato fissato nessun periodo d'inchiesta.

- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la necessità di modificare la portata delle misure antidumping in vigore e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

- ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Spagna
- Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Spagna
- DWK Drahtwerk Köln GmbH, Colonia, Germania
- Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Paesi Bassi
- Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, provincia di Henan, Cina
- Soidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portogallo
- Tele-fonika kable Sp. z o.o. S.k.a, Cracovia, Polonia

#### B. PRODOTTO IN ESAME

- (10) Il prodotto in esame è identico a quello di cui all'articolo 1 del regolamento definitivo, ossia fili non zincati d'acciaio non legato, fili zincati d'acciaio non legato e trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6 % in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabile ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69, originari della Repubblica popolare cinese.

#### C. ESITO DELL'INCHIESTA DI RIESAME

##### 1. Premessa

- (11) I fili o i trefoli destinati alla precompressione o alla postcompressione sono fatti di acciaio ad alto tenore di carbonio e sono usati soprattutto nell'industria delle armature per calcestruzzo, elementi sospesi e ponti strallati. Fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono fabbricati con vergelle d'acciaio.
- (12) Esistono due diversi tipi principali di fili e trefoli d'acciaio per cemento armato precompresso e postcompresso: quelli usati in applicazioni di cemento, che non sono galvanizzati e quelli usati per ponti strallati o sospesi che lo sono. I trefoli galvanizzati per ponti sospesi rappresentano appena l'1 % circa dell'intero mercato dell'Unione dei fili e dei trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso. I principali utenti di tali fili e trefoli sono perciò imprese appartenenti al settore delle costruzioni.

- (13) Il richiedente è un produttore spagnolo di conduttori per linee aeree di alimentazione elettrica. Il tipo di prodotto che il richiedente intende escludere dalla definizione del prodotto è un trefolo a sette fili galvanizzati, usato come anima di acciaio per conduttori destinati a linee aeree di alimentazione elettrica.


##### 2. Metodologia

- (14) Per sapere se i trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori destinati a linee aeree di alimentazione elettrica dovessero rientrare nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento definitivo, ci si è posti la domanda se i trefoli usati come anima di acciaio per conduttori e gli altri fili per cemento armato precompresso e postcompresso, avessero le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi impieghi finali. A tal fine, è stata esaminata l'intercambiabilità tra i trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori destinati alle linee elettriche aeree e gli altri fili per cemento armato precompresso e postcompresso, soggetti alle misure in esame nell'Unione.
- (15) Il richiedente propone di differenziare i due prodotti in base alle rispettive norme. Secondo il richiedente, fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso, usati nel settore delle costruzioni non soddisfano i requisiti della norma internazionale IEC 60888 o la norma europea/Cenelec UNE-EN 50189. Entrambe le norme si applicano ai fili d'acciaio zincato usati nei trefoli per conduttori di elettricità.

##### 3. Conclusioni

###### 3.1. Caratteristiche fisiche e tecniche

- (16) Le norme citate nella richiesta ed esposte al considerando 15 si usano solo per i conduttori destinati a linee elettriche. Tali norme non potevano perciò essere familiari ai produttori dell'Unione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso usati nell'industria delle costruzioni; le loro risposte al questionario riflettevano quindi opinioni diverse sul fatto che i trefoli a sette fili galvanizzati, usati nei ponti sospesi, rispettassero tali norme.
- (17) Dall'inchiesta emerge la comparabilità almeno parziale tra la maggior parte delle caratteristiche fisiche e/o specifiche standard dei due prodotti in questione, ma anche una particolare differenza fisica, individuabile, che consente di differenziare chiaramente i due prodotti quando si comparino le norme applicate ai conduttori destinati a linee elettriche aeree a quelle applicate all'acciaio per precompressione usato nelle costruzioni.
- (18) Secondo la norma EN 10337 per l'acciaio da precompressione, usato nelle costruzioni, «il diametro del filo centrale deve essere di almeno il 3 % superiore al diametro del filo elicoidale esterno» (punto 7.1.3 della norma) mentre, secondo la norma per conduttori di linee aeree (EN 50182), i 7 fili galvanizzati di un trefolo usato come anima d'acciaio nei conduttori hanno tutti lo stesso diametro.



- (19) Si possono verificare le differenze di spessore del filo centrale con un'attrezzatura che sia in grado di misurare lo spessore dei fili. Questo tipo di prodotto può perciò essere distinto da altri tipi di prodotto del prodotto in esame.
- (20) Le parti interessate sono state consultate e, in sintesi, concordano sul fatto che sia possibile distinguere i due tipi di prodotti, sopra descritti.

### 3.2. Impieghi finali fondamentali e intercambiabilità

- (21) Dall'inchiesta emerge anche che i due tipi di prodotti hanno applicazioni diverse e distinte e sono usati in due diversi tipi di industrie. Fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono usati nel settore delle costruzioni mentre i trefoli di cui si chiede l'esclusione si usano nell'industria dei cavi come nucleo di sostegno dei conduttori per linee elettriche aeree.
- (22) A causa poi delle diverse specifiche di ciascun tipo di prodotto non è possibile alcuna intercambiabilità tra le applicazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e fili usati come anima d'acciaio nei conduttori.
- (23) Ciò assodato, si ritiene che tra i fili e i trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso e i fili usati come anima d'acciaio nei conduttori per linee elettriche aeree esistano ampie, fondamentali e ben individuabili differenze fisiche e tecniche.

### 3.3. Prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale

- (24) Nessuna impresa che abbia collaborato all'inchiesta iniziale (sette produttori dell'Unione, sette produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, quattro importatori indipendenti nell'Unione e sette utenti) ha mai fabbricato e/o venduto trefoli come anima d'acciaio per conduttori. Dall'inchiesta iniziale emerge che, all'epoca, non sono state raccolte informazioni che riguardassero trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori.
- (25) Si evince pertanto che, sebbene i trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori non siano stati esplicitamente esclusi, l'inchiesta dell'epoca non intendeva includerli nel prodotto in esame.

## 4. Accuse di possibile elusione delle misure vigenti

- (26) Alcune parti interessate sono preoccupate per la possibilità di eludere le misure se si escludono dal campo di applicazione delle misure stesse i trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori.
- (27) I trefoli a sette fili galvanizzati usati nei conduttori per linee aeree di alimentazione elettrica sono tuttavia venduti senza strati protettivi aggiuntivi mentre ai trefoli a sette fili galvanizzati usati nella costruzione di ponti, di elementi sospesi e di generatori eolici viene aggiunto uno strato protettivo di polietilene, di grasso o di cera che conferisce loro un'aspettativa di vita anche superiore a 50 anni.

- (28) Durante l'inchiesta è emersa una sola volta l'applicazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso senza strati protettivi aggiuntivi, come sostegno temporaneo nella costruzione di un ponte. Tale applicazione rappresenta tuttavia solo una minima parte del già piccolo mercato di tutte le applicazioni di fili e trefoli galvanizzati per cemento armato precompresso e postcompresso (cfr. considerando 12).

- (29) I vari tipi di trefoli sono quindi, nell'assoluta maggioranza dei casi, facilmente distinguibili in galvanizzati e non galvanizzati e, tra quelli galvanizzati, in aventi e non aventi uno strato protettivo aggiuntivo; il che agevola i controlli.

- (30) La maggior parte degli Stati membri dell'UE impone inoltre, per normali/tradizionali «applicazioni destinate a cemento armato precompresso e postcompresso», una omologazione nazionale dei fili e trefoli da usare per cemento armato precompresso e postcompresso, a garanzia della loro qualità. L'iter di omologazione, molto minuzioso, impone di indicare qualità delle vergelle, fornitori, impianti di produzione, macchinari utilizzati, prove di laboratorio ecc.

- (31) L'iter dell'omologazione nazionale può talora, in conformità a procedure in vigore nella maggior parte degli Stati membri della UE, essere sostituito da una «collaudo della qualità» o da una «omologazione specifica di progetto».

- (32) In entrambi i casi tuttavia, un perito indipendente certificherebbe che i prodotti usati corrispondano alle norme per cemento armato precompresso e postcompresso. Queste procedure rappresentano un'ulteriore garanzia rispetto a eventuali tentativi di eludere le misure.

- (33) Eventualmente, i vari tipi di prodotti possono anche essere distinti con strumenti di misura e attrezzature speciali laddove occorresse sdoganare e commercializzare trefoli galvanizzati senza strati protettivi aggiuntivi.

- (34) Da quanto precede, si può concludere che il rischio di elusione è minimo.

## D. CONCLUSIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

- (35) Quanto sopra esposto, dimostra che i trefoli usati come anima d'acciaio nei conduttori e altri fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso oggetto delle misure in questione non hanno in comune né le caratteristiche fisiche e tecniche di base né l'uso finale. I due prodotti sono destinati a usi diversi, hanno mercati diversi e non sono intercambiabili. Inoltre, i trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori non sono stati esaminati nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Si è pertanto concluso che i trefoli usati come anima d'acciaio nei conduttori e gli altri fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono due prodotti diversi.



- (36) Da quanto precede, ed essendo stato assodato che i trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori possono essere distinti dal prodotto in esame, essi devono essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore.
- (37) Tutte le parti interessate erano state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali erano state formulate le precedenti conclusioni. Alle parti era stato concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate. Non sono pervenute risposte passibili di dar luogo a conclusioni diverse.

#### E. APPLICAZIONE RETROATTIVA

- (38) Poiché il presente procedimento si limita a chiarire la definizione del prodotto e poiché l'inchiesta iniziale non si era occupata di trefoli usati come anima d'acciaio per conduttori né questi sono stati oggetto delle successive misure antidumping, si ritiene opportuno applicare le conclusioni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento definitivo, ivi comprese le importazioni soggette a dazi provvisori avvenute tra il 16 novembre 2008 e il 13 maggio 2009. Secondo la Commissione, non esistono ragioni tassative che si oppongano tale applicazione retroattiva.
- (39) Di conseguenza, per le merci cui non si applica l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, modificato dal presente regolamento, si dovrebbe procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio vanno presentate alle autorità doganali nazionali in conformità della regolamentazione doganale applicabile. Se i termini previsti dall'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, scadono prima del 26 ottobre 2012 o il giorno stesso della sua pubblicazione o entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fili non zincati d'acciaio non legato, di fili zincati d'acciaio non legato e di trefoli, zincati e no, d'acciaio non legato, composti da diciotto fili al massimo, con tenore di carbonio pari ad almeno lo 0,6% in peso, sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 69 91), originari della Repubblica popolare cinese. Trefoli galvanizzati (ma senza strati protettivi di altri materiali), composti da sette fili in cui il diametro del filo centrale sia di almeno il 3% superiore al diametro degli altri sei fili, non sono colpiti dal dazio antidumping definitivo.»

#### Articolo 2

Per le merci cui non si applica l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 383/2009, modificato dal presente regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della versione originale del regolamento (CE) n. 383/2009, e dei dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla regolamentazione doganale applicabile. Se i termini previsti dall'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, scadono prima del o il 26 ottobre 2012, o se scadono entro sei mesi da tale data, essi sono prorogati in modo da scadere sei mesi dopo il 26 ottobre 2012.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 987/2012 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2012

che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 452/2007, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina <sup>(2)</sup> («regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 9,9 % e il 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») e dell'Ucraina.
- (2) Il 19 luglio 2007 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd («Harmonic»), ha presentato al Tribunale una domanda di annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda il ricorrente <sup>(3)</sup>.
- (3) L'8 novembre 2011 il Tribunale ha stabilito, nella sentenza della causa T-274/07 («sentenza del Tribunale»), che il mancato rispetto del termine prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, era tale da ledere i diritti di difesa di Harmonic e che la Commissione aveva anche violato l'articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine. Il Tribunale ha perciò annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento controverso in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte da Harmonic.

- (4) A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2011. Secondo una giurisprudenza consolidata [causa T-2/95 <sup>(4)</sup>, «causa IPS»] nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta l'annullamento di tutto il procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, per conformarsi a una sentenza di annullamento di una misura e dare a essa piena esecuzione, l'istituzione che ha adottato la misura deve ricominciare il procedimento dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e sostituire la misura <sup>(5)</sup>. Infine, l'esecuzione di una sentenza del Tribunale implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento, senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza, come disposto nella causa C-458/98 P <sup>(6)</sup>. Va notato che, ad eccezione della constatazione di una violazione dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 8 del regolamento di base, tutte le altre constatazioni figuranti nel regolamento controverso restano automaticamente valide, in quanto il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti mossi a tale riguardo.

- (5) A seguito della sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2011, è stato pubblicato un avviso <sup>(7)</sup> sulla riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Cina. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Harmonic.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell'inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell'industria dell'Unione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (7) Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine sopraindicato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

<sup>(4)</sup> Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 1998, pag. II-3939.

<sup>(5)</sup> Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31.


<sup>(6)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio*, Racc. 2000, pag. I-08147.

<sup>(7)</sup> GU C 63 del 2.3.2012, pag. 10.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

<sup>(3)</sup> Causa T-274/07 *Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea*.



- (8) Sono state ricevute osservazioni da un produttore esportatore cinese (la parte direttamente interessata, Harmonic) e da un importatore non collegato.
- (9) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi per Harmonic. Dopo tale comunicazione è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni, ma nessuna di esse ha risposto entro tale periodo.

## B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

### 1. Osservazione preliminare

- (10) Si ricorda che il regolamento controverso è stato annullato perché la Commissione aveva inviato la sua proposta di istituire un dazio antidumping definitivo al Consiglio prima della scadenza del termine obbligatorio di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni in seguito all'invio alle parti interessate del documento d'informazione finale, previsto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, la Commissione aveva altresì violato l'articolo 8 del regolamento di base, che conferiva ad Harmonic il diritto di offrire impegni fino alla scadenza di detto termine.

### 2. Osservazioni delle parti interessate

- (11) Harmonic ha affermato che una violazione del diritto di difesa come quella constatata dal Tribunale non può essere sanata con la riapertura di un'inchiesta. La sentenza del Tribunale non prescrive misure di esecuzione.
- (12) Secondo Harmonic, la Commissione può conformarsi alla sentenza del Tribunale come previsto dall'articolo 266 TFUE unicamente revocando permanentemente le misure per quanto riguarda Harmonic. La violazione dell'articolo 8 del regolamento di base richiederebbe che le istituzioni UE ripristino il diritto di Harmonic di proporre impegni sui prezzi nel 2007.
- (13) Harmonic ritiene illegale la riapertura dell'inchiesta perché nel regolamento di base non vi sono disposizioni specifiche che autorizzino un'azione del genere e perché una riapertura contrasterebbe con il termine di quindici mesi previsto per il completamento di un'inchiesta dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, e il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 5.10 dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 («accordo antidumping»). Harmonic ha sostenuto che le istituzioni UE non possono provvedere a reintrodurre misure in base alla loro facoltà di adottare misure definitive (in particolare all'articolo 9 del regolamento di base) e nel contempo rifiutare che si applichino i termini della stessa disposizione del regolamento di base.
- (14) Harmonic ha sostenuto che la causa IPS non può costituire un precedente perché si basa sul regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Co-

munità economica europea <sup>(1)</sup> («vecchio regolamento di base»), che non prevedeva ancora termini obbligatori.

- (15) Ha inoltre sostenuto che la ripubblicazione di un documento d'informazione riveduto e la concessione di un termine per la risposta a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, non possono rimediare alla violazione dei diritti di difesa di Harmonic e all'istituzione illegale di dazi.
- (16) Secondo Harmonic, con la presentazione di una proposta di misure definitive al Consiglio nel 2007, la Commissione ha perso irrimediabilmente la sua facoltà di presentare al Consiglio una proposta di istituzione di dazi contro Harmonic senza violare i diritti di difesa della società. Harmonic ritiene che la Commissione non sia più in grado di ricevere osservazioni con la libertà di manovra richiesta e di esaminare l'offerta di impegni di Harmonic.
- (17) Harmonic sostiene che il suo diritto di offrire impegni sui prezzi entro il termine fissato non possa essere ripristinato con la riapertura procedurale dell'inchiesta iniziale e che il considerando 68 del regolamento controverso comprenda la valutazione di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic.
- (18) Inoltre, Harmonic sostiene che la Commissione non possa riaprire il caso perché ha perso la sua obiettività e imparzialità, dato che il regolamento controverso proposto dalla Commissione è stato parzialmente annullato dal Tribunale.
- (19) Infine, Harmonic ha sostenuto che la Commissione non potrebbe reintrodurre misure antidumping sulla base di informazioni risalenti al 2005, cioè a oltre sei anni prima dell'avvio della riapertura parziale dell'inchiesta, perché questo non sarebbe conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (20) Un importatore/produttore non collegato dell'Unione ha fatto presenti le ripercussioni dell'annullamento del Tribunale e della successiva riapertura parziale dell'inchiesta sulle sue attività. Egli non ha fornito informazioni e dati riguardanti la fondatezza giuridica della riapertura dell'inchiesta, ma ha fatto riferimento alle osservazioni presentate nel contesto di una precedente riapertura d'inchiesta, conclusa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan <sup>(2)</sup>.

### 3. Analisi delle osservazioni

- (21) Si ricorda che il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti di merito avanzati da Harmonic quanto alla fondatezza della causa. Le istituzioni dell'Unione hanno quindi unicamente l'obbligo di correggere la parte della procedura amministrativa nell'inchiesta iniziale in cui ha avuto luogo l'irregolarità.

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.


<sup>(2)</sup> GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1.



- (22) L'argomento secondo il quale l'introduzione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, di un termine di quindici mesi per la conclusione delle inchieste antidumping impedisca alla Commissione di procedere come nella causa IPS, è stato giudicato infondato. Tale termine non è da considerarsi rilevante per l'esecuzione di una sentenza del Tribunale. Esso si riferisce infatti solo al completamento dell'inchiesta iniziale, a partire dalla data di apertura dell'inchiesta fino alla data dell'azione finale, e non riguarda le misure successive che possono eventualmente essere adottate, ad esempio in seguito a un controllo giurisdizionale. Va notato inoltre che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che, ad esempio, un'azione legale condotta con successo dall'industria dell'Unione sarebbe senza effetto pratico per tale parte, se la scadenza del termine di chiusura dell'inchiesta iniziale non permettesse di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale. Ciò sarebbe contrario al principio secondo cui tutte le parti hanno il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale.
- (23) Si ricorda inoltre che il Tribunale ha stabilito, nella sua sentenza nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94 <sup>(1)</sup>, che anche il termine flessibile applicabile secondo il vecchio regolamento di base non può essere esteso oltre limiti ragionevoli e che una durata superiore a tre anni per un'inchiesta è eccessiva. Ciò contrasta con la causa IPS, in cui l'esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia è avvenuta quasi sette anni dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale e in tale sentenza non risulta che i termini abbiano costituito un problema.
- (24) Si conclude pertanto che l'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, si applica solo all'apertura di procedimenti e alla chiusura di un'inchiesta avviata a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, e non a una riapertura parziale di un'inchiesta per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale.
- (25) Tale conclusione è conforme all'approccio seguito per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell'organo d'appello dell'OMC, in cui si riconosce che le istituzioni possono rimediare alle deficienze di un regolamento che istituisce dazi antidumping al fine di conformarsi alle relazioni dell'organo di conciliazione, anche in casi riguardanti l'Unione <sup>(2)</sup>. In questi casi è stato ritenuto necessario adottare procedure speciali per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell'organo d'appello dell'OMC, perché tali relazioni non possono essere applicate direttamente nell'ordinamento giuridico dell'Unione, contrariamente alle sentenze del Tribunale, che sono direttamente applicabili.
- (26) Si ricorda che l'articolo 9 del regolamento di base non riguarda i termini per la conclusione di inchieste antidumping bensì questioni generali relative a conclusioni senza misure e l'istituzione di dazi definitivi.
- (27) Per quanto riguarda gli argomenti avanzati in merito all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, va notato che non ha potuto essere constatata alcuna violazione di tale articolo, dal momento che la Commissione non ha aperto un nuovo procedimento, ma ha riaperto l'inchiesta iniziale per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale.
- (28) Riguardo all'argomentazione avanzata da Harmonic sulla violazione del suo diritto di proporre impegni sui prezzi, va notato che tale argomentazione è duplice. In primo luogo, Harmonic sostiene che la Commissione non possa giuridicamente, praticamente o realisticamente retrodatare retroattivamente un impegno sui prezzi per un periodo di quasi cinque anni. In secondo luogo, Harmonic afferma da un lato che il considerando 68 del regolamento controverso comprende la valutazione di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic laddove, dall'altro, la Commissione sostiene che qualsiasi impegno sui prezzi proposto da Harmonic sarebbe stato in ogni caso respinto, perché inadeguato ai fini del controllo.
- (29) Per quanto riguarda l'argomentazione di Harmonic concernente la riapertura dell'inchiesta iniziale per porre rimedio alla violazione del suo diritto di proporre impegni sui prezzi entro un termine prescritto, tale riapertura è giustificata dato che il suo diritto a offrire impegni è stato violato nel contesto dell'inchiesta iniziale. In ogni caso, in mancanza di un impegno formale sui prezzi proposto da Harmonic, la discussione sui suoi potenziali effetti è priva di oggetto.
- (30) Inoltre, per quanto riguarda l'interpretazione di Harmonic del considerando 68 del regolamento controverso, va sottolineato che tale considerando riflette semplicemente il fatto che sono state svolte discussioni su possibili impegni sui prezzi proposti da alcuni produttori esportatori e ai motivi per cui le istituzioni non hanno ritenuto pratici gli impegni in generale in quel dato momento. L'asserzione di Harmonic che il considerando comprenda in modo evidente la valutazione di un impegno formale sui prezzi (non presentato) proposto da Harmonic è perciò infondata.
- (31) Va inoltre notato che le argomentazioni del considerando 68 del regolamento controverso non pregiudicano le offerte di impegni formali sui prezzi che potrebbero essere fatte successivamente, ma espongono i motivi per cui nel

<sup>(1)</sup> Cause riunite T-163/94 e 165/94, *NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd/Consiglio*, Racc. 1995, pag. II-01381.

<sup>(2)</sup> Dazi antidumping delle Comunità europee sulle importazioni di biancheria da letto in cotone dall'India: ricorso da parte dell'India all'articolo 21.5 del DSU, WT/DS141/AB/RW (8 aprile 2003), paragrafi 82-86; regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10); regolamento (CE) n. 436/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 72 del 11.3.2004, pag. 15) in seguito alle relazioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC.



caso in questione l'accettazione di impegni sui prezzi è improbabile, in particolare se non si risolvono adeguatamente i problemi di praticabilità. Come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà.

#### 4. Conclusione

- (32) Tenuto conto delle osservazioni comunicate dalle parti e dell'analisi che ne è stata fatta, è stato concluso che per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale occorre trasmettere a Harmonic e a tutte le altre parti interessate il documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, sulla base del quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic.
- (33) In base a quanto precede, è stato inoltre concluso che la Commissione deve accordare ad Harmonic e a tutte le altre parti interessate il tempo sufficiente per comunicare le loro osservazioni sul documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 e valutare tali osservazioni per decidere se proporre al Consiglio la reistituzione del dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic, sulla base dei fatti relativi al periodo dell'inchiesta iniziale.

#### C. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (34) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso dare esecuzione alla sentenza del Tribunale.

A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni applicando il termine di 10 giorni prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base.

- (35) Harmonic e tutte le altre parti interessate hanno ricevuto il documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, in base al quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Harmonic, tenuto conto dei fatti relativi al periodo dell'inchiesta iniziale.

Harmonic e tutte le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul suddetto documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS

- (36) L'articolo 8 del regolamento di base ha conferito ad Harmonic il diritto di offrire impegni entro il termine di dieci giorni prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (37) Né Harmonic né le altre parti interessate hanno presentato osservazioni od offerto impegni entro il termine stabilito.

#### D. DURATA DELLE MISURE

- (38) La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento controverso, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Va notato a tale riguardo il 25 aprile 2012 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portafarro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) e fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou (codice addizionale TARIC A786).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 26,5 %.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) GU C 120 del 25.4.2012, pag. 9.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 988/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione di dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance e le zucchine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(4)</sup> concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2009,

2010 e 2011, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i mandarini e satsuma, le clementine, i carciofi, le arance dal 1° novembre 2012 e per le zucchine dal 1° gennaio 2013.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento d'esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO XVIII

## DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre al 31 maggio	486 943
78.0020			Dal 1° giugno al 30 settembre	34 241
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre	13 402
78.0075			Dal 1° novembre al 30 aprile	18 306
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre al 30 giugno	37 475
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	85 538
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre al 31 maggio	468 160
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre a fine febbraio	86 205
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e simili ibridi di agrumi	Dal 1° novembre a fine febbraio	93 949
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno al 31 dicembre	311 193
78.0160			Dal 1° gennaio al 31 maggio	101 513
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 21 luglio al 20 novembre	76 299
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto	703 063
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre	73 884
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile	225 388
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre	33 797
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio	4 908
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio al 10 agosto	59 061
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno al 30 settembre	14 577
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno al 30 settembre	7 924*



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 989/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MULC 49755) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MULC 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Aveve NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MUCL 49754). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MULC 49755) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MULC 49754) come additivi per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego di questi enzimi è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione<sup>(2)</sup> e per dieci anni per suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1088/2011 della Commissione<sup>(3)</sup>.
- (5) Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi pro-

dotta dal *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) per galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. Nel suo parere del 23 maggio 2012, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che l'impiego dell'endo-1,4-beta-xilanasi<sup>(4)</sup> prodotta dal *Trichoderma reesei* (MULC 49755) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MULC 49754) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che l'utilizzo di tale preparato può incrementare in modo significativo il peso delle uova e può migliorare il rapporto mangime/peso delle uova per galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole e può migliorare i parametri zootecnici per specie avicole minori da ingrasso. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all'immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'endo-1,4-beta-xilanasi e l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14.<sup>(4)</sup> The EFSA Journal 2012; 10(6):2728.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO



ALLEGATO


Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	—			
4a9	Aveve NV	Endo-1,4-beta-xilanas	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanas prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (MULC 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Trichoderma reesei</i> (MULC 49754) avente un'attività minima di: 40 000 XU (*) e 9 000 BGU (?)/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>endo-1,4-beta-xilanas prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (MULC 49755) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (MULC 49754)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo:</p> <p>— metodo colorimetrico basato sulla reazione dell'acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanas sul substrato contenente xilano;</p> <p>— metodo colorimetrico basato sulla reazione dell'acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall'azione di endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano).</p> <p>Caratterizzazione delle sostanze attive nei mangimi:</p> <p>— metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all'azione dell'endo-1,4-beta-xilanas da un substrato di arabinoxilano di frumento e di colorante reticolati;</p>	Galline ovaiole e specie avicole minori ovaiole	—	4 000 XU 900 BGU	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Da utilizzare in alimenti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani).</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>	15 novembre 2022
		EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6		Specie avicole minori da ingrasso	3 000 XU 675 BGU					

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione



Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %				
			— metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato grazie all'azione dell'endoglucanasi 1,3(4)-beta-gliucanasi da un substrato di beta-gliucano d'orzo e di colorante reticolati.							

(<sup>1</sup>) 1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.  
(<sup>2</sup>) 1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-gliucano d'orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.  
(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\\_feed\\_additives/Pages/index.aspx](http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 990/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad un'autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione di prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per insilati alla data di applicazione di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato a base di *Propionibacterium acidipropionici* (CNCM MA 26/4U), nel seguito «il preparato», è stato iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente appartenente al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria di additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 25 aprile 2012<sup>(2)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che l'impiego di tale preparato può migliorare la stabilità aerobica degli insilati trattati. L'Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione.

Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di questo preparato può di conseguenza essere autorizzato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Poiché i motivi di sicurezza non richiedono l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni per l'autorizzazione, è opportuno accordare un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Autorizzazione**

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato in quanto additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

## Articolo 2

**Disposizioni transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 15 novembre 2012, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.


## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> The EFSA Journal 2012; 10(5):2673.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



## ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo e massimo CFU/kg di materiale fresco		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore massimo		
1k2111	—	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CNCM MA 26/4U)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparazione a base di <i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CNCM MA 26/4U) con tenore minimo di <math>1 \times 10^8</math> CFU/g additivo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p><i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CNCM MA 26/4U)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo spread plate (EN 15787)</p> <p>Riconoscimento: Elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.</p> <p>2. Dose minima dell'additivo nel caso in cui non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: <math>1 \times 10^8</math> CFU/kg di materiale fresco</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.</p>	15 novembre 2022

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\\_feed\\_additives/Pages/index.aspx](http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

## relativo all'autorizzazione dell'octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'octaidrossicloruro di zinco monoidrato. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Nel suo parere del 26 aprile 2012<sup>(2)</sup>, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'octaidrossicloruro di zinco monoidrato non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sul-

l'ambiente e che l'impiego di tale preparato può essere considerato un'efficace fonte di zinco per tutte le specie animali. L'autorità ritiene che non occorra prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione dell'octaidrossicloruro di zinco monoidrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di questo preparato può di conseguenza, essere autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012


Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> The EFSA Journal 2012; 10(5):2672.



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Eia massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %			
35609	—	octaidrossi-cloruro di zinco monoidrato	<p>Caratterizzazione dell'additivo</p> <p>Formula chimica: <math>Zn_5(OH)_8Cl_2 \cdot (H_2O)</math></p> <p>Numero CAS: 12167-79-2</p> <p>Purezza: min. 84 %</p> <p>Ossido di zinco: max 9 %</p> <p>Contenuto in zinco: min. 54 %</p> <p>Particelle &lt; 50 µm: inferiore all'1 %</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Riconoscimento della forma cristallina dell'octaidrossicloruro di zinco nell'additivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Diffrazione dei raggi X (XRD).</li> </ul> <p>Determinazione del contenuto in zinco totale nell'additivo e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— EN 15510: Plasma ad accoppiamento induttivo — Spettroscopia di emissione atomica (ICP-AES) o</li> <li>— CEN/TS 15621: Plasma ad accoppiamento induttivo — Spettroscopia di emissione atomica (ICP-AES) in seguito a mineralizzazione in pressione.</li> </ul> <p>Determinazione del contenuto in zinco totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) o</li> <li>— EN 15510 o CEN/TS 15621.</li> </ul>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Animali da compagnia: 250 (in totale)</p> <p>Pesci: 200 (in totale)</p> <p>Altre specie: 150 (in totale)</p> <p>Succedanei del latte completi e complementari: 200 (in totale)</p>	<p>1. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p> <p>2. L'additivo va incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p>	15 novembre 2022

Categoria degli additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi

(\*) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\\_feed\\_additives/Pages/index.aspx](http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 992/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	31,3
	MA	49,8
	MK	38,5
	ZZ	39,9
0707 00 05	AL	31,8
	MK	30,8
	TR	118,9
	ZZ	60,5
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	87,4
	CL	85,7
	TR	102,2
	ZA	91,5
	ZZ	91,7
0806 10 10	BR	278,7
	MK	80,9
	TR	158,6
	ZZ	172,7
0808 10 80	CL	148,8
	MK	29,8
	NZ	117,4
	ZA	125,0
	ZZ	105,3
0808 30 90	CN	60,3
	TR	113,5
	ZZ	86,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 993/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso <sup>(3)</sup> ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2) Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il nu-

mero d'ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2012 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4) Dalle comunicazioni risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2012 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5) Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2012.

(6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2012, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2. La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2012 figura nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

—



## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuale finale di utilizzazione per il 2012**

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012
Stati Uniti	09.4127		96,41 %
Thailandia	09.4128		98,94 %
Australia	09.4129		64,72 %
Altre origini	09.4130		100 %
Tutti i paesi	09.4138	1,109158 %	100 %

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(1)</sup>	0 %


<sup>(1)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012
Thailandia	09.4149	23,81 %
Australia	09.4150	0 %
Guyana	09.4152	0 %
Stati Uniti	09.4153	39,39 %
Altre origini	09.4154	100 %

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012
Thailandia	09.4112	100 %
Stati Uniti	09.4116	100 %
India	09.4117	100 %
Pakistan	09.4118	100 %
Altre origini	09.4119	100 %
Tutti i paesi	09.4166	100 %



- e) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2012
Tutti i paesi	09.4168	— <sup>(1)</sup>	100 %

<sup>(1)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.



## DECISIONE N. 994/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

## che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a informare la Commissione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di tutti i loro accordi bilaterali, nuovi e vigenti, con i paesi terzi nel settore dell'energia. È opportuno che la Commissione renda disponibili tali informazioni a tutti gli altri Stati membri in una forma appropriata, tenendo conto dell'esigenza di tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
- (2) L'articolo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri evitino o eliminino le incompatibilità fra il diritto dell'Unione e gli accordi internazionali conclusi fra Stati membri e paesi terzi.
- (3) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione


di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione e assicurino in maniera efficace l'approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al fine di conseguire sia una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia sia gli obiettivi della politica a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

- (4) È pertanto opportuno istituire un nuovo meccanismo di scambio di informazioni che riguardi soltanto gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, in quanto questi due aspetti sono intrinsecamente collegati. Dovrebbe spettare agli Stati membri valutare inizialmente se un accordo intergovernativo, o un altro testo al quale un accordo intergovernativo faccia esplicito riferimento, abbia ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; in caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente meccanismo di scambio delle informazioni. È opportuno che il meccanismo di scambio di informazioni comprenda in particolare tutti gli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sulla fornitura di gas, petrolio o elettricità mediante infrastrutture fisse o che hanno ripercussioni sulla quantità di energia importata nell'Unione.
- (5) È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione. Tuttavia, tale esenzione non dovrebbe applicarsi agli accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo e sull'uso delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas e che devono essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas <sup>(3)</sup>. Tali accordi dovrebbero essere notificati conformemente

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 6.3.2012, pag. 65.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

<sup>(3)</sup> GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.



alle regole stabilite nella presente decisione. Al fine di evitare duplicazioni, una notifica presentata ai sensi della presente decisione dovrebbe essere considerata conforme all'obbligo stabilito all'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010.

- (6) Gli accordi intergovernativi riguardanti materie di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (7) La presente decisione non istituisce alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra enti commerciali. Tuttavia, non impedisce agli Stati membri di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi commerciali cui è fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi. Inoltre, poiché è possibile che gli accordi commerciali contengano disposizioni regolamentari, gli operatori commerciali che negoziano accordi commerciali con operatori di paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di chiedere alla Commissione indicazioni per evitare potenziali conflitti con il diritto dell'Unione.
- (8) È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, e tutti i nuovi accordi intergovernativi.
- (9) Una maggiore trasparenza riguardo ad accordi intergovernativi futuri da negoziare o in corso di negoziato tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia potrebbe contribuire alla coerenza dell'approccio degli Stati membri verso tali accordi, nonché alla conformità con il diritto dell'Unione e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di informare la Commissione in merito ai negoziati su nuovi accordi intergovernativi o a modifiche degli accordi intergovernativi vigenti. Ove gli Stati membri si avvalgano di tale possibilità, la Commissione dovrebbe essere informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice su sua richiesta, previa approvazione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di chiedere alla Commissione di assisterli durante i loro negoziati con i paesi terzi. In tal caso, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza sul modo in cui evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione e attirare l'attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri.

- (10) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità degli accordi intergovernativi vigenti con il diritto dell'Unione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

- (11) Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed evitare potenziali conflitti con il diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di informare la Commissione di un nuovo accordo intergovernativo con un paese terzo prima o durante i negoziati. Se uno Stato membro che ha negoziato un accordo intergovernativo ne ha informato la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le ha trasmesso il progetto di accordo intergovernativo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di informare lo Stato membro del suo parere in merito alla compatibilità dell'accordo negoziato col diritto dell'Unione. La Commissione ha il diritto di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del TFUE.
- (12) È opportuno che tutti gli accordi intergovernativi definitivi e ratificati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano trasmessi alla Commissione affinché tutti gli altri Stati membri ne siano informati.
- (13) È opportuno che la Commissione metta tutte le informazioni pervenute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmesse come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di confidenzialità. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (14) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa ne metta al corrente gli altri Stati membri.
- (15) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole modello facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole modello dovrebbe mirare a evitare eventuali contrasti fra gli accordi intergovernativi e il diritto dell'Unione, in particolare il diritto della concorrenza e la normativa sul mercato interno dell'energia, e conflitti con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e dovrebbe essere possibile adattare il loro contenuto a eventuali circostanze particolari.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.



- (16) Dal momento che esistono il mercato interno dell'energia e gli obiettivi della politica energetica dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto di tali obiettivi all'atto di negoziare accordi intergovernativi nel settore dell'energia che hanno ripercussioni sulla politica energetica dell'Unione.
- (17) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi nuovi e vigenti dovrebbe consentire un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi identificati nel settore degli accordi intergovernativi.
- (18) La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.
- (19) Il meccanismo per lo scambio di informazioni, comprese le valutazioni che gli Stati membri devono effettuare nel quadro della sua attuazione, fa salva l'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di Stato e alla concorrenza.
- (20) La Commissione dovrebbe valutare se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia.
- (21) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti della presente decisione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia.
2. La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione.

In deroga al primo comma, la presente decisione si applica agli accordi intergovernativi che devono essere comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «accordo intergovernativo»: ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscono un «accordo intergovernativo»;
- 2) «accordo intergovernativo vigente»: un accordo intergovernativo entrato in vigore o applicato provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

#### Articolo 3


##### Scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione

1. Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri sottopongono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche apportate a tali accordi. Qualora tali accordi intergovernativi vigenti facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche tali altri testi, nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Tuttavia tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali.

Gli accordi intergovernativi vigenti già comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, alla data di entrata in vigore della presente decisione si considerano presentati ai fini del presente paragrafo, a condizione che tale comunicazione soddisfi i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo. Entro 17 febbraio 2013 gli Stati membri informano la Commissione se parti di tali accordi intergovernativi debbano considerarsi riservate e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Qualora, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro sottoponga alla Commissione accordi intergovernativi vigenti che rientrano altresì nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010, si considera che si sia conformato all'obbligo di comunicazione fissato in tale articolo.

2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra dubbi circa la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 1, in particolare con il diritto in materia di concorrenza e con la normativa dell'Unione sul mercato interno dell'energia, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di tali accordi.



3. Prima o durante i negoziati con un paese terzo relativi a un accordo intergovernativo o alle modifiche di un accordo intergovernativo vigente, uno Stato membro può informare la Commissione per iscritto degli obiettivi dei negoziati e delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e può comunicare alla Commissione altre informazioni pertinenti. Ove dia notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato tiene la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

Lo Stato membro interessato indica alla Commissione se le informazioni presentate a norma del primo comma possano essere condivise con tutti gli altri Stati membri. Ove lo Stato membro abbia indicato che le informazioni possono essere condivise, la Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, ad eccezione di eventuali parti riservate individuate ai sensi dell'articolo 4.

4. Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma del paragrafo 3 la Commissione può fornire consulenza su come evitare eventuali incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione.

5. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato sottopone alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica dello stesso, compresi eventuali allegati dell'accordo o della modifica.

Qualora l'accordo intergovernativo o la modifica dell'accordo intergovernativo facciano esplicito riferimento ad altri testi, gli Stati membri sottopongono alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che hanno ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Tuttavia, tale obbligo non si applica agli accordi fra enti commerciali.

6. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo e l'articolo 4, la Commissione rende i documenti ricevuti ai sensi dei paragrafi 1 e 5 accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.

7. Lo Stato membro che chieda alla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, di non rendere accessibile agli altri Stati membri un accordo intergovernativo vigente, una modifica di un accordo intergovernativo vigente o un nuovo accordo intergovernativo mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse. Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all'accordo o alla modifica in questione:

- a) l'argomento;
- b) la finalità e l'ambito di applicazione;
- c) la durata;
- d) le parti contraenti;
- e) informazioni sugli elementi principali.

La Commissione mette le sintesi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.

#### Articolo 4

##### Riservatezza

1. Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. La Commissione rispetta tali indicazioni.

2. Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni confidenziali sia rigorosamente riservato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.

#### Articolo 5

##### Assistenza della Commissione

Lo Stato membro che informi la Commissione dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, può chiedere l'assistenza della Commissione in detti negoziati.

Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell'approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare eventuali incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione.

#### Articolo 6

##### Valutazione della compatibilità

1. All'atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica di un accordo intergovernativo vigente e qualora non siano potuti giungere a una conclusione definitiva sulla compatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione, gli Stati membri ne informano la Commissione prima della chiusura dei negoziati e le trasmettono il progetto di accordo o di modifica unitamente a eventuali allegati.

2. Entro quattro settimane dalla data di ricevimento del progetto di accordo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, la Commissione informa lo Stato membro interessato di ogni eventuale dubbio sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale periodo, si considera che la Commissione non abbia dubbi.

3. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 2 circa i propri dubbi, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo o di modifica con il diritto dell'Unione entro dieci settimane dalla data di ricevimento di cui al paragrafo 2 (periodo d'esame). Previa approvazione dello Stato membro interessato, il periodo d'esame può essere esteso. In



assenza di un parere della Commissione entro il periodo d'esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

4. I periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

#### Articolo 7

##### Coordinamento tra gli Stati membri

La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

- a) esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;
- b) individuare i problemi comuni in relazione ad accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;
- c) sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole modello facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione;
- d) sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel suo insieme.

#### Articolo 8

##### Relazioni e riesame

1. Entro il 1° gennaio 2016 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2. La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l'incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite.

3. Dopo la presentazione della prima relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, tenendo debitamente conto delle disposizioni della presente decisione in materia di riservatezza.

#### Articolo 9

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 10

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 995/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di tener conto dell'evoluzione nel campo delle statistiche in materia di scienza e tecnologia, nonché della richiesta di nuove statistiche più dettagliate e frequenti, è necessario stabilire nuove modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE.
- (2) Per utilizzare al meglio le risorse disponibili e minimizzare l'onere gravante sui rispondenti, occorre mantenere il supporto statistico esistente per le decisioni adottate nei settori d'azione attuali e rispondere alle ulteriori esigenze poste da nuove iniziative.
- (3) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, relativo alle statistiche europee, stabilisce un quadro di riferimento, in particolare per quanto riguarda le norme sull'accesso alle fonti di dati amministrativi e sulla riservatezza statistica.
- (4) Occorre garantire che le statistiche europee in materia di scienza e tecnologia siano coerenti con le altre norme internazionali. A tal fine è necessario tener conto dei lavori svolti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali. Come riferimento valgono in particolare il manuale di Frascati sulle statistiche in materia di ricerca e sviluppo, il manuale di Canberra sulle statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, il manuale sulle statistiche sui brevetti pubblicato dall'OCSE, nonché il manuale di Oslo sulle stati-

stiche in materia di innovazione, pubblicato congiuntamente dall'OCSE e dalla Commissione europea (Eurostat).

- (5) Per motivi di chiarezza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione <sup>(4)</sup>.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulla produzione di statistiche europee in materia di scienza e tecnologia.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento ha per oggetto le seguenti statistiche:

- a) le statistiche in materia di ricerca e sviluppo (R&S);
- b) le statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo;
- c) le statistiche in materia di innovazione;
- d) le statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità, le statistiche sui brevetti, le

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.<sup>(3)</sup> GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.

statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia.

Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e il periodo di riferimento sono specificati negli allegati I e II.

Per i settori di cui alla lettera d) del primo comma, i dati necessari sono ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati, come indicato nell'allegato I, sezione 3.

2. Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e le altre caratteristiche specificate negli allegati I e II sono riveduti con periodicità regolare, se del caso.

#### Articolo 3

Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari utilizzando una combinazione di fonti diverse, come indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, per quanto riguarda la qualità o le procedure di stima statistica, alle indagini per campione o alle fonti di dati amministrativi.

#### Articolo 4

Le statistiche di cui agli allegati I e II si basano su concetti e definizioni armonizzati, in particolare su quelli contenuti nelle versioni più recenti del manuale di Frascati (statistiche su R&S), del manuale di Canberra (statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia), del manuale dell'OCSE (statistiche sui brevetti), del manuale di Oslo (statistiche sull'innovazione) o di altre norme armonizzate.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le variabili di cui agli allegati I e II, compresi i dati riservati, utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri.

Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere alla Commissione (Eurostat) le registrazioni di singoli dati sulle statistiche in materia di innovazione utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat).

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità concernenti i dati in materia di:

- a) ricerca e sviluppo (R&S);
- b) stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo;
- c) innovazione.

Per quanto riguarda le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo, sono redatte relazioni sulla qualità separate per il settore delle imprese commerciali, il settore pubblico e il settore dell'istruzione superiore. Per il settore privato senza scopo di lucro, le relazioni sulla qualità sono redatte solo se le spese di R&S in questo settore sono superiori al 5 % del totale delle spese nazionali per la R&S.

3. Le relazioni sulla qualità sono redatte dagli Stati membri secondo le norme stabilite nell'allegato III e coprono i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4. Per le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo e quelle sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all'anno di riferimento 2011 e presentata entro il 31 ottobre 2013. Per le statistiche in materia di innovazione, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all'anno di riferimento 2012 e presentata entro il 31 ottobre 2014. Le relazioni sulla qualità successive devono essere presentate alla Commissione (Eurostat) ogni due anni, entro 22 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati.

#### Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 753/2004 e il regolamento (CE) n. 1450/2004 sono abrogati.

Il regolamento (CE) n. 753/2004 continua tuttavia ad applicarsi per le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo e quelle sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo per l'anno di riferimento 2011.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.


#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

## STATISTICHE IN MATERIA DI SCIENZA E TECNOLOGIA


## Sezione I

## Statistiche su ricerca e sviluppo


1. Le statistiche devono essere elaborate per le attività di R&S svolte in tutta l'economia. I risultati si riferiscono alla popolazione di tutte le unità operanti nella R&S classificate nelle sezioni da A a U della classificazione statistica comune delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> (NACE Rev. 2).
2. Le unità statistiche da utilizzare per produrre le statistiche elencate al punto 3 sono: a) le imprese, per le statistiche da elaborare a livello nazionale; e b) le unità locali, per le statistiche da compilare a livello regionale (NUTS 2). Le definizioni delle unità statistiche da utilizzare («impresa» e «unità locale») sono contenute nel regolamento (CEE) n. 696/93 del 15 marzo 1993, del Consiglio, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità <sup>(2)</sup>.
3. L'elenco delle statistiche (con le relative ripartizioni) da elaborare è riportato qui di seguito.

<sup>(1)</sup> GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.


<sup>(2)</sup> GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.




Codice	Titolo	Tutti i settori	Per settore esecutore				Osservazioni
			Settore delle imprese commerciali	Settore dell'istruzione superiore	Settore pubblico	Settore privato senza scopo di lucro	
1.11	<b>Personale addetto alla R&amp;S in numero di persone</b>						
	Senza ripartizione	1.11.0.0	1.11.0.1	1.11.0.2	1.11.0.3	1.11.0.4	
	Per impiego e sesso	1.11.1.0	1.11.1.1	1.11.1.2	1.11.1.3	1.11.1.4	
	Per qualifica e sesso	1.11.2.0	1.11.2.1	1.11.2.2	1.11.2.3	1.11.2.4	Facoltativo
	Per attività economica principale (NACE)		1.11.3.1				
	Per disciplina scientifica e sesso			1.11.4.2	1.11.4.3		
	Per regione (NUTS 2)	1.11.5.0	1.11.5.1	1.11.5.2	1.11.5.3	1.11.5.4	
	Per regione (NUTS 2) e sesso	1.11.6.0	1.11.6.1	1.11.6.2	1.11.6.3	1.11.6.4	Facoltativo
	Per attività economica principale (NACE) e sesso		1.11.7.1				
1.12	<b>Ricercatori in numero di persone</b>						
	Senza ripartizione	1.12.0.0	1.12.0.1	1.12.0.2	1.12.0.3	1.12.0.4	
	Per sesso	1.12.1.0	1.12.1.1	1.12.1.2	1.12.1.3	1.12.1.4	
	Per qualifica e sesso	1.12.2.0	1.12.2.1	1.12.2.2	1.12.2.3	1.12.2.4	Facoltativo
	Per attività economica principale (NACE) e sesso		1.12.3.1				
	Per disciplina scientifica e sesso			1.12.4.2	1.12.4.3		
	Per regione (NUTS 2)	1.12.5.0	1.12.5.1	1.12.5.2	1.12.5.3	1.12.5.4	
	Per regione (NUTS 2) e sesso	1.12.6.0	1.12.6.1	1.12.6.2	1.12.6.3	1.12.6.4	Facoltativo
	Per fascia di età e sesso	1.12.7.0	1.12.7.1	1.12.7.2	1.12.7.3	1.12.7.4	Facoltativo
	Per cittadinanza e sesso	1.12.8.0	1.12.8.1	1.12.8.2	1.12.8.3	1.12.8.4	Facoltativo



Codice	Titolo	Tutti i settori	Per settore escutore				Osservazioni
			Settore delle imprese commerciali	Settore dell'istruzione superiore	Settore pubblico	Settore privato senza scopo di lucro	
1.13	<b>Numero di addetti alla R&amp;S in unità equivalenti a tempo pieno</b>						
	Senza ripartizione	1.13.0.0	1.13.0.1	1.13.0.2	1.13.0.3	1.13.0.4	Annuale
	Per impiego	1.13.1.0	1.13.1.1	1.13.1.2	1.13.1.3	1.13.1.4	
	Per qualifica	1.13.2.0	1.13.2.1	1.13.2.2	1.13.2.3	1.13.2.4	Facoltativo
	Per attività economica principale (NACE)		1.13.3.1				
	Per disciplina scientifica e sesso			1.13.4.2	1.13.4.3		Facoltativo
	Per regione (NUTS 2)	1.13.5.0	1.13.5.1	1.13.5.2	1.13.5.3	1.13.5.4	
	Per classe dimensionale		1.13.6.1				Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti
1.14	<b>Numero di ricercatori in unità equivalenti a tempo pieno</b>						
	Senza ripartizione	1.14.0.0	1.14.0.1	1.14.0.2	1.14.0.3	1.14.0.4	Annuale
	Per sesso	1.14.1.0	1.14.1.1	1.14.1.2	1.14.1.3	1.14.1.4	Facoltativo
	Per qualifica	1.14.2.0	1.14.2.1	1.14.2.2	1.14.2.3	1.14.2.4	Facoltativo
	Per attività economica principale (NACE)		1.14.3.1				
	Per disciplina scientifica e sesso			1.14.4.2	1.14.4.3		Facoltativo
	Per regione (NUTS 2)	1.14.5.0	1.14.5.1	1.14.5.2	1.14.5.3	1.14.5.4	
	Per regione (NUTS 2) e sesso	1.14.6.0	1.14.6.1	1.14.6.2	1.14.6.3	1.14.6.4	Facoltativo
	Per classe dimensionale		1.14.7.1				Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti
1.20	<b>Spesa per R&amp;S intra muros</b>						
	Senza ripartizione	1.20.0.0	1.20.0.1	1.20.0.2	1.20.0.3	1.20.0.4	Annuale



Codice	Titolo	Tutti i settori	Per settore esecutore				Osservazioni
			Settore delle imprese commerciali	Settore dell'istruzione superiore	Settore pubblico	Settore privato senza scopo di lucro	
	Per fonte di finanziamento	1.20.1.0	1.20.1.1	1.20.1.2	1.20.1.3	1.20.1.4	
	Per tipo di R&S	1.20.3.0	1.20.3.1	1.20.3.2	1.20.3.3	1.20.3.4	Facoltativo per «Tutti i settori» e per il «Settore dell'istruzione superiore»
	Per tipo di spesa	1.20.4.0	1.20.4.1	1.20.4.2	1.20.4.3	1.20.4.4	
	Per attività economica principale (NACE)		1.20.5.1.1				
	Per settore di prodotti (NACE)		1.20.5.1.2				Facoltativo
	Per classe dimensionale		1.20.6.1				Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti
	Per fonte di finanziamento e classe dimensionale		1.20.7.1				Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti
	Per disciplina scientifica			1.20.8.2	1.20.8.3		
	Per obiettivo socioeconomico				1.20.9.3		Facoltativo
	Per regione (NUTS 2)	1.20.10.0	1.20.10.1	1.20.10.2	1.20.10.3	1.20.10.4	



4. Tutte le variabili sono trasmesse ogni due anni, tutti gli anni dispari, fuorché quelle trasmesse annualmente in base alle tabelle del punto 3.
5. Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche elencate al punto 3 è l'anno 2012.
6. I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento. I risultati preliminari per le variabili con cadenza annuale devono invece essere trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
7. Elaborazione dei risultati
  - 7.1. I risultati delle statistiche disaggregate per impiego sono ripartiti in «ricercatori» e «altro personale di R&S».
  - 7.2. I risultati delle statistiche disaggregate per qualifica sono ripartiti in «titolari di dottorato di ricerca (ISCED 2011 livello 8)», «altri diplomi universitari e altri diplomi terziari (ISCED 2011 livelli 5, 6 e 7)» e «altre qualifiche».
  - 7.3. I risultati delle statistiche disaggregate per disciplina scientifica sono ripartiti in «scienze naturali», «ingegneria e tecnologia», «scienze mediche», «scienze agrarie», «scienze sociali» e «scienze umanistiche».
  - 7.4. I risultati delle statistiche per classe dimensionale sono ripartiti nelle seguenti classi: «0 dipendenti», «1-9 dipendenti», «10-49 dipendenti», «50-249 dipendenti», «250-499 dipendenti» e «500 e più dipendenti».
  - 7.5. I risultati delle statistiche per fonte di finanziamento sono ripartiti in «settore delle imprese commerciali», «settore pubblico», «settore privato senza scopo di lucro», «settore dell'istruzione superiore» e «estero». La categoria «estero» è ripartita ulteriormente in: «imprese commerciali estere», «Commissione europea», «organizzazioni internazionali» e «altre fonti». Per il settore delle imprese commerciali la categoria «imprese commerciali estere» è ripartita ulteriormente in «imprese estere dello stesso gruppo» e «altre imprese estere».
  - 7.6. I risultati delle statistiche per tipo di R&S sono ripartiti in «ricerca di base», «ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale».
  - 7.7. I risultati delle statistiche per tipologia di spesa sono ripartiti in «spese correnti (spese di manodopera e altre spese)» e «spese in conto capitale».
  - 7.8. I risultati delle statistiche per obiettivo socio-economico sono ripartiti secondo la nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di capitolo.
  - 7.9. I risultati delle statistiche per fascia di età sono ripartiti nelle seguenti fasce d'età (in anni): «fino a 25», «da 25 a 34», «da 35 a 44», «da 45 a 54», «da 55 a 64» e «65 ed oltre».
  - 7.10. I risultati delle statistiche per cittadinanza sono ripartiti nelle seguenti categorie: «cittadinanza nazionale», «cittadinanza di altri Stati membri dell'UE», «cittadinanza di altri paesi europei», «cittadinanza dell'America settentrionale», «cittadinanza dell'America centrale e meridionale», «cittadinanza dell'Asia», «cittadinanza dell'Africa» e «altra cittadinanza».
  - 7.11. I risultati delle statistiche per attività economica principale e per settore di prodotti (NACE Rev. 2) sono ripartiti in divisioni, gruppi e aggregati NACE Rev. 2:
 

«01, 02, 03», «05, 06, 07, 08, 09», «da 10 a 33», «10, 11, 12», «10, 11», «12», «13, 14, 15», «13», «14», «15», «16, 17, 18», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25, 26, 27, 28, 29, 30», «25», «25.4», «26», «26.1», «26.2», «26.3», «26.4», «26.5», «26.6», «26.7», «27», «28», «29», «30», «30.1», «30.2», «30.3», «30.4», «31», «32», «32.5», «33», «35, 36, 37, 38, 39», «35, 36», «37, 38, 39», «41, 42, 43», «45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82», «45, 46, 47», «49, 50, 51, 52, 53», «55, 56», «58, 59, 60, 61, 62, 63», «61», «62», «63», «64, 65, 66», «68», «69, 70, 71, 72, 73, 74, 75», «71», «72», «72.1», «72.2», «77, 78, 79, 80, 81, 82», «84, 85», «86, 87, 88», «86», «87, 88», «90, 91, 92, 93», «94, 95, 96, 97, 98, 99», «da 01 a 99».
8. I concetti e le definizioni relativi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel manuale di Frascati.



9. La Commissione e/o gli Stati membri effettueranno, su base volontaria, studi pilota su altre variabili e ripartizioni delle statistiche su R&S, al fine di rafforzare la base di conoscenze scientifiche nel campo delle politiche di R&S. Gli studi pilota sono effettuati per valutare la pertinenza e la fattibilità del rilevamento dei dati, considerando i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto ai costi di rilevazione e all'onere gravante sulle imprese. Le tematiche degli studi pilota sono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri.

#### Sezione 2

##### Statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo

1. Le statistiche da produrre sono le seguenti:

Codice	Titolo
21.0	Stanziamenti pubblici per R&S nel bilancio di previsione (approvato dal Parlamento all'inizio dell'esercizio finanziario)
21.1	Stanziamenti pubblici per R&S nel bilancio definitivo (bilancio riveduto approvato durante l'esercizio finanziario)
22.0	Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale

2. Tutte le variabili sono trasmesse annualmente.
3. Il primo anno di riferimento per il quale vanno prodotte le statistiche è l'anno civile 2012.
4. I risultati devono essere trasmessi entro 6 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per la variabile 21.0 (con tutte le ripartizioni) ed entro 12 mesi per le variabili 21.1 e 22.0 (con tutte le ripartizioni).
5. Elaborazione dei risultati
- 5.1. I risultati delle statistiche prodotte per le variabili 21.0 e 21.1 sono ripartiti secondo la nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS 2007) a livello di capitolo.
- 5.2. I risultati delle statistiche prodotte per la variabile 21.1 sono ripartiti come segue:
- a) secondo la nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS 2007) a livello di sottocapitolo — facoltativo;
- b) in «finanziamenti di progetti» e «finanziamenti istituzionali» — facoltativo.
- 5.3. I risultati delle statistiche prodotte per la variabile 22.0 sono ripartiti in «contributi nazionali a entità pubbliche operanti nella R&S a livello transnazionale», «contributi nazionali a programmi pubblici transnazionali di R&S a livello europeo» e «contributi nazionali a programmi pubblici bilaterali o multilaterali di R&S istituiti tra i governi degli Stati membri (e con i paesi candidati e i paesi dell'EFTA)».
6. I concetti e le definizioni relativi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel manuale di Frascati o in altre norme armonizzate.

#### Sezione 3

##### Altre statistiche in materia di scienza e tecnologia


I lavori nell'ambito delle altre statistiche in materia di scienza e tecnologia si riferiscono in particolare ai seguenti settori:

- a) statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia (comprese quelle sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità): sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia, principalmente mediante un utilizzo più efficace delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all'interno del sistema statistico europeo). Particolare attenzione va prestata alla ripartizione per sesso;
- b) statistiche sui brevetti: sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sui brevetti mediante la regolare produzione di indicatori e di statistiche sui brevetti nazionali e internazionali sulla base delle informazioni disponibili presso gli uffici brevetti nazionali e internazionali;



- c) statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza: sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza, principalmente mediante un utilizzo più efficace delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all'interno del sistema statistico europeo). Tali lavori comprendono anche l'individuazione e la classificazione delle attività e dei prodotti, la misurazione dei risultati economici di queste attività e il loro contributo all'andamento dell'economia in generale;
- d) altre statistiche in materia di scienza e tecnologia: i lavori supplementari di sviluppo e applicazione sono legati, tra l'altro, alle statistiche sulla biotecnologia, sulla nanotecnologia o su altri settori in cui la scienza e la tecnologia sono essenziali per il raggiungimento delle priorità dell'Unione europea (come la salute, la sicurezza, l'ambiente e il cambiamento climatico).

Per i settori elencati nella presente sezione, i dati necessari saranno tratti principalmente dalle fonti esistenti di dati statistici o di altri dati (ad esempio nel settore delle statistiche sociali o economiche).



## ALLEGATO II

## STATISTICHE IN MATERIA D'INNOVAZIONE

## Sezione 1

L'unità statistica da utilizzare per la produzione delle statistiche di cui alla sezione 2 è l'impresa. Le definizioni delle unità statistiche da utilizzare figurano nel regolamento (CEE) n. 696/93.

## Sezione 2

Gli Stati membri producono le seguenti statistiche in materia d'innovazione:

Variabile	Titolo	Osservazioni
1	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione	In valore assoluto e in % del totale delle imprese
2	Numero di imprese innovatrici che hanno introdotto prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato/l'impresa	In valore assoluto, in % del totale delle imprese e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
3	Fatturato dovuto all'innovazione, relativo a prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato	In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
4	Fatturato dovuto all'innovazione, relativo a prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per l'impresa, ma non per il mercato	In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
5	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione impegnate nella cooperazione per l'innovazione	In valore assoluto e in % delle imprese che svolgono attività di innovazione
6	Spese per l'innovazione	In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
7	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto importanti gli obiettivi dell'innovazione	In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo
8	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto importanti le fonti d'informazione per l'innovazione	In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo
9	Numero di imprese che si trovano ad affrontare considerevoli fattori d'ostacolo	In valore assoluto, in % del totale delle imprese, in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione e in % delle imprese che non svolgono attività di innovazione — facoltativo
10	Numero di imprese innovatrici che hanno sviluppato innovazioni da sole o insieme ad altre imprese/istituzioni	In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione


Oltre alle statistiche sopraindicate, gli Stati membri possono produrre statistiche aggiuntive (con le relative ripartizioni) in conformità alle principali tematiche elencate nel manuale di Oslo. L'inclusione di queste statistiche aggiuntive sarà decisa in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserita nel questionario d'indagine armonizzato.

## Sezione 3

Sono comprese le imprese che svolgono attività di mercato appartenenti alle sezioni B, C, D, E, H, J, K e alle divisioni 46, 71, 72 e 73 della NACE Rev. 2. Gli Stati membri hanno la possibilità di ampliare ulteriormente la gamma di imprese.

## Sezione 4

Tutte le variabili sono prodotte ogni due anni, tutti gli anni pari.



## Sezione 5

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere prodotte le statistiche è l'anno civile 2012.

## Sezione 6

1. Tutti i risultati sono ripartiti per attività economica, secondo le sezioni, divisioni o altri aggregati della NACE Rev. 2 e per classi dimensionali di dipendenti:

Categoria NACE/classe dimensionale	10-49 dipendenti	50-249 dipendenti	Oltre 249 dipendenti	Totale
«B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73»	x	x	x	x
«B-C-D-E»	x	x	x	x
«B»	x	x	x	x
«C»	x	x	x	x
«da 10 a 12»				x
«da 13 a 15»				x
«da 16 a 18»				x
«da 19 a 22»				x
«20»				x
«21»				x
«23»				x
«24»				x
«da 25 a 30»				x
«25»				x
«26»				x
«da 31 a 33»				x
«D»	x	x	x	x
«E»	x	x	x	x
«36»				x
«da 37 a 39»				x
«46-H-J-K-71-72-73»	x	x	x	x
«46»	x	x	x	x
«H»	x	x	x	x
«da 49 a 51»				x
«da 52 a 53»				x
«J»	x	x	x	x
«58»				x
«61»				x
«62»				x
«63»				x



Categoria NACE/classe dimensionale	10-49 dipendenti	50-249 dipendenti	Oltre 249 dipendenti	Totale
«K»	x	x	x	x
«64»				x
«65»				x
«66»				x
«71-72-73»	x	x	x	x
«71»				x
«72»				x
«73»				x


- I risultati della variabile 1 consistono e sono ripartiti in 4 tipi di innovazioni: le innovazioni del processo di produzione, del prodotto, organizzative e di marketing. I risultati delle variabili da 5 a 10 comprendono le imprese con attività di innovazione del prodotto e/o del processo di produzione. La copertura e la ripartizione in 4 tipi di innovazione per le variabili diverse dalla variabile 1 sono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserite nel questionario d'indagine armonizzato.
- I risultati della variabile 5 sono ripartiti per tipo di cooperazione in materia d'innovazione. I risultati della variabile 6 sono ripartiti per tipo di spesa per l'innovazione. I risultati della variabile 7 sono ripartiti per tipo di obiettivi d'innovazione. I risultati della variabile 8 sono ripartiti per tipo di fonte d'informazione. I risultati della variabile 9 sono ripartiti per tipo di fattori d'ostacolo. I risultati della variabile 10 sono ripartiti per tipo di responsabili dello sviluppo. Queste ripartizioni saranno decise in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserite nel questionario d'indagine armonizzato.

#### Sezione 7

- Tutti i risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.
- Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere alla Commissione (Eurostat) le registrazioni di singoli dati relativi a tutte le unità statistiche considerate nell'ambito delle indagini nazionali sull'innovazione.

#### Sezione 8

- Il questionario utilizzato per le indagini sull'innovazione effettuate ogni due anni a partire dall'anno di riferimento 2012 tratta le principali tematiche elencate nel manuale di Oslo per quanto riguarda la misurazione dell'innovazione nelle imprese.
- La Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, formula raccomandazioni metodologiche per le indagini sull'innovazione, al fine di raggiungere un alto livello di armonizzazione dei risultati delle indagini. Tali raccomandazioni riguardano almeno la popolazione bersaglio, la metodologia d'indagine (compresi gli aspetti regionali), il questionario d'indagine armonizzato, il rilevamento, l'elaborazione e la trasmissione dei dati, nonché i requisiti di qualità dei dati.
- Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni necessarie sulle metodologie utilizzate per le statistiche nazionali in materia d'innovazione.



## ALLEGATO III

**REQUISITI DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ***Sezione 1***Introduzione**

Le relazioni sulla qualità contengono indicatori sia quantitativi che qualitativi relativi alla qualità dei dati, nella struttura standard stabilita dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) fornisce i risultati per tali indicatori quantitativi, che possono essere calcolati in base ai dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri interpretano e commentano questi risultati alla luce della loro metodologia di rilevazione e trasmettono gli altri indicatori quantitativi nonché le informazioni qualitative.

*Sezione 2***Calendario**

La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri ogni due anni, entro 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento (entro fine agosto), i progetti di relazioni standard sulla qualità precompilati con gli indicatori qualitativi e le altre informazioni di cui dispone.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) ogni due anni, entro 22 mesi dalla fine dell'anno di riferimento (entro fine ottobre), le relazioni standard sulla qualità complete.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

**che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare <sup>(1)</sup> e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima <sup>(2)</sup>. Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 <sup>(3)</sup>, a sua volta successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 <sup>(4)</sup>.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è stato modificato varie volte per tener conto degli sviluppi della situazione. Dal momento in cui occorrono modifiche ulteriori, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 con un nuovo regolamento.
- (4) Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 26 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il secondo periodo vegetativo successivo all'incidente.

- (5) È opportuno escludere scorte personali dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Per quanto riguarda alimenti e mangimi di origine animale è opportuno riferirsi alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 maggio 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 <sup>(5)</sup>. Per quanto riguarda altri mangimi ed alimenti occorre disporre che le spedizioni possono essere considerate spedizioni personali solo se sono non commerciali e destinate ad un privato per consumi o usi personali.
- (6) Le autorità giapponesi hanno fornito informazioni dettagliate alla Commissione per quanto riguarda il fatto che oltre alle bevande alcoliche già esentate (saké, whisky e shochu), ci sono anche altre bevande alcoliche che non contengono livelli misurabili di radioattività. I processi di pulitura e fermentazione riducono in misura significativa la radioattività nelle bevande alcoliche. Risulta quindi opportuno escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento talune altre bevande alcoliche, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità giapponesi e per le autorità competenti degli Stati membri importatori.
- (7) I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più richiedere il campionamento e l'analisi di mangimi ed alimenti provenienti dalle prefetture di Yamanashi e Shizuoka per la presenza di radioattività prima dell'esportazione nell'Unione. La richiesta di fornire campionamento e analisi dovrà essere mantenuta soltanto per il tè proveniente da Shizuoka e per i funghi provenienti da Shizuoka e Yamanashi.
- (8) Poiché i mangimi e gli alimenti provenienti dalla prefettura di Fukushima continuano a contenere livelli non conformi o significativi di radioattività, è opportuno mantenere le prescrizioni esistenti di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per tutti i mangimi e gli alimenti provenienti da questa prefettura. Tuttavia le esenzioni generali che riguardano le bevande alcoliche e le spedizioni personali devono continuare ad applicarsi in relazione a tali mangimi e bevande.
- (9) Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba e Kanagawa per le quali sono attualmente richiesti campionamento e analisi di tutti i mangimi e gli alimenti prima dell'esportazione nell'Unione, è opportuno limitare questa prescrizione a funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Le stesse prescrizioni devono essere applicate ai prodotti

<sup>(1)</sup> GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.

alimentari composti che contengono oltre il 50% di uno o più ingredienti per i quali sono richieste prove preliminari prima dell'esportazione verso l'Unione.

- (10) I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non ci sono stati casi di non conformità per più di un anno. È quindi opportuno ridurre la frequenza dei controlli all'importazione ed la comunicazione dei risultati alla Commissione.
- (11) È opportuno prevedere un'ulteriore revisione quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi per la presenza di radioattività in mangimi ed alimenti del terzo periodo vegetativo in seguito all'incidente, vale a dire entro il 31 marzo 2014. Tuttavia per quanto riguarda i prodotti raccolti prevalentemente nella seconda metà del periodo vegetativo, poiché i dati del secondo periodo vegetativo non sono ancora disponibili, è opportuno prevedere una revisione delle disposizioni riguardanti questi prodotti entro il 31 marzo 2013.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87<sup>(1)</sup> del Consiglio originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

- (a) i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011;
- (b) i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;
- (c) le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208;
- (d) le scorte personali di mangimi e alimenti di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) 206/2009;
- (e) le scorte personali di mangimi e alimenti diversi da quelli di origine animale, di impiego non commerciale e destinate ad un privato per consumi o usi personali. In caso di dubbi l'onere della prova incombe al destinatario della spedizione.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per "misure transitorie previste dalla legislazione giapponese" si intendono le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato III.

<sup>(1)</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

Per "spedizione" si intende la quantità di qualsiasi mangime o alimento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, della stessa classe e descrizione, oggetto dello stesso documento o degli stessi documenti, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura o dalle stesse prefetture del Giappone nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5.

#### Articolo 3

##### Importazione nell'Unione

Gli alimenti e i mangimi (nel seguito "i prodotti") di cui all'articolo 1 possono essere importati nell'Unione solo se conformi al presente regolamento.

#### Articolo 4


##### Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

1. I prodotti di cui all'articolo 1, eccetto quelli riportati all'allegato III, rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato II.
2. I prodotti di cui all'allegato III rispettano i livelli massimi di cesio radioattivo stabiliti in tale allegato.

#### Articolo 5

##### Dichiarazione

1. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione valida elaborata e firmata a norma dell'articolo 6.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:
- (a) attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone; e
- (b) specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
- (a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o
- (b) il prodotto, diverso da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diverso da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi, proviene da o viene spedito da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; o
- (c) il prodotto proviene da o viene spedito da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell'allegato IV di questo regolamento (e pertanto non è richiesta un'analisi prima dell'esportazione); o
- (d) che il prodotto è spedito dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; o



- (e) nel caso di tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka, funghi provenienti da Yamanashi, prodotti da essi derivati o mangimi e alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o
- (f) se il prodotto di cui all'allegato IV di questo regolamento proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un mangime o alimento composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. L'elenco di prodotti di cui all'allegato IV non pregiudica le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>; o
- (g) se non è noto l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50% ,il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

4. Il paragrafo 3, lettera f), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

#### Articolo 6

##### Redazione e firma della dichiarazione

- La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.
- Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b), c), o d) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un organismo autorizzato dall'autorità giapponese competente sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità giapponese competente.
- Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere e), f) e g) la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

#### Articolo 7

##### Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

#### Articolo 8

##### Posti d'ispezione frontaliere e punti di entrata designati

Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE <sup>(2)</sup> del Consiglio, sono immesse nell'Unione attraverso un punto di

entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 <sup>(3)</sup> della Commissione (di seguito "punto di entrata designato").

#### Articolo 9

##### Notifica preventiva

Almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliere o del punto di entrata designato l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 10

##### Controlli ufficiali

- Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliere o del punto di entrata designato effettuano:
  - controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all'articolo 1;
  - controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per verificare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su 5 % delle partite.
- Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
- Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti e mangimi non è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 11

##### Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

#### Articolo 12

##### Immissione in libera pratica

Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o un suo rappresentante presenta alle autorità doganali la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che:

- è stata debitamente vidimata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliere o del punto di entrata designato; e
- dimostra l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 10 e i risultati favorevoli di questi ultimi.

#### Articolo 13

##### Prodotti non conformi

I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.



*Articolo 14***Relazioni**

Ogni tre mesi, mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), gli Stati membri informano la Commissione di tutti i risultati delle analisi effettuate. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 16***Misure transitorie**

In deroga all'articolo 3, i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere importati nell'Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, a condizione che:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

- (a) abbiano lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; o
- (b) siano accompagnati da una dichiarazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n.284/2012, rilasciata prima del 1 novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1 dicembre 2012.

*Articolo 17***Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 31 marzo 2014.

Il presente regolamento sarà riesaminato prima del 31 marzo 2013 per quanto riguarda i prodotti per i quali la raccolta avviene tra agosto e novembre e per quanto riguarda i pesci ed i prodotti della pesca.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

**Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di**

..... (prodotto e paese di origine)

**Codice identificativo della partita** ..... **Numero della dichiarazione** .....

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

.....  
 (rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2) o articolo 6, paragrafo 3) del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012)

DICHIARA che .....

..... (prodotti di cui all'articolo 1)

della presente spedizione così composta: .....

..... (descrizione della spedizione, del prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a ..... (luogo di imbarco)

il ..... (data di imbarco)

da ..... (identificazione del trasportatore)

diretta a ..... (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento .....

..... (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la spedizione contiene alimenti per animali o prodotti alimentari

ai quali non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese in vigore (cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012) per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

ai quali si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese in vigore (cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012) per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

DICHIARA che la spedizione contiene:

mangimi o alimenti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

mangimi o alimenti provenienti da e spediti da prefetture diverse da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, diversi da tè e funghi provenienti dalla prefettura di Shizuoka e diversi da funghi provenienti dalla prefettura di Yamanashi;


mangimi e alimenti spediti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non provenienti da una di tali prefetture e non essere stati esposti a radioattività durante il transito;

mangimi e alimenti che non figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, provenienti e spediti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate;

tè, funghi o mangimi o alimenti composti che contengono oltre il 50 % di questi prodotti, che provengono dalla prefettura di Shizuoka e sono stati sottoposti a campionamento ..... (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il .....

(data) presso .....

(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.



- funghi o mangimi o alimenti composti che contengono più di 50 % di questi prodotti, che provengono dalla prefettura di Yamanashi e sono stati sottoposti a campionamento ..... (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il .....  
(data) presso .....  
(nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.
- mangimi e alimenti che figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 o mangimi o alimenti composti che contengono oltre il 50 % di questi prodotti, che sono provenieni dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawae Iwate e che sono stati sottoposti a campionamento; ..... (data) – sottoposti ad analisi di laboratorio il ..... (data) presso ..... (nome del laboratorio), per stabilire il livello di radionuclidi, cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.
- mangimi ed alimenti di origine sconosciuta o contenenti più di 50 % di uno o più ingredienti di origine sconosciuta e che sono stati sottoposti a campionamento ..... (data) – sottoposti ad analisi di laboratorio il ..... (data) presso ..... (nome del laboratorio), per stabilire il livello di radionuclidi, cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a ..... il .....

Timbro e firma del (rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o articolo 6, paragrafo 3, del regolamento esecuzione (UE) n. 996/2012)

Parte che deve essere compilata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero (PIF) o del punto di entrata designato (PED)

- La spedizione è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.
- La spedizione NON è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.

(Autorità competente, Stato membro)

Data

Timbro

Firma



## ALLEGATO II

**Livelli massimi per gli alimenti <sup>(1)</sup> (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese**

	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia	Latte e bevande a base di latte	Altri prodotti alimentari, eccetto acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate	Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate
Somma di Cs-134 e Cs-137	50 <sup>(2)</sup>	50 <sup>(2)</sup>	100 <sup>(2)</sup>	10 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Per prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti; il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè, il livello massimo per gli alimenti liquidi si applica all'infuso di foglie di tè. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

<sup>(2)</sup> Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio


**Livelli massimi per i mangimi <sup>(1)</sup> (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese**

	Alimenti destinati a mucche e cavalli	Alimenti deededdestinali ai suini	Alimenti deddeddestinali Per il pollame:	Alimenti per pesci <sup>(3)</sup>
Somma di Cs-134 e Cs-137	100 <sup>(2)</sup>	80 <sup>(2)</sup>	160 <sup>(2)</sup>	40 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

<sup>(2)</sup> Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).


<sup>(3)</sup> Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali



## ALLEGATO III

**Misure transitorie previste dalla legislazione giapponese e applicabili per il presente regolamento**


- (a) Il latte e i prodotti a base di latte e le acque minerali e le bevande simili fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012 non devono contenere più di 200 Bq/kg di cesio radioattivo. Altri prodotti alimentari, eccetto il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati, fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012, non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.
  - (b) I prodotti a base di riso fabbricati e/o trasformati prima del 30 settembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.
  - (c) I semi di soia raccolti ed immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.
  - (d) I prodotti a base di semi di soia fabbricati e/o trasformati prima del 31 dicembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.
- 




## ALLEGATO IV

**Mangimi ed alimenti per i quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione verso l'Unione**


- (a) prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima:
- tutti i prodotti tenendo conto delle esenzioni di cui all'articolo 1 di questo regolamento.
- (b) prodotti provenienti dalla prefettura di Shizuoka:
- tè ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0902 2101 20 e 2202 90 10;
  - funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80.
- (c) prodotti provenienti dalla prefettura di Yamanashi:
- funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80.
- (d) prodotti provenienti dalle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Iwate:
- tè ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0902, 2101 20 e 2202 90 10;
  - funghi ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;
  - pesci e prodotti della pesca di cui ai codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 e 0308 (\*);
  - riso ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90 (\*);
  - semi di soia ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 1201 90, 1208 10, 1507 (\*);
  - fagioli azuki di cui ai codici NC 0708 20, 0713 32 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 1106 10 (\*);
  - mirtili ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;
  - semi di ginkgo biloba di cui al codice NC 0802 90 85 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici 9019, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;
  - albicocco del Giappone di cui ai codici NC 0809 40 05 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;
  - agrumi di cui al codice NC 0805, scorza di agrumi di cui al codice NC 0814 00 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (\*);
  - kaki di cui al codice NC 0810 70 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (\*);
  - melagrane di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (\*);
  - chocolate-vine (*Akebia quinata*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95;
  - pomacee (*Chaenomeles*) di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (\*);
  - papaie (*Asimina triloba*) di cui al codice NC 0810 90 75 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (\*);



- pere di cui al codice NC 0810 30 10 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (\*);
- castagne di cui ai codici NC 0802 41 00 e 0802 42 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (\*);
- noci di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (\*);
- Ashitaba (*Angelica keiskei*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- farfaraccio maggiore (fuki), steli di farfaraccio giapponese (*Petasites japonica*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- Zenzero giapponese (Myoga) di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 2008 99 49, 2008 99 67;
- parti commestibili di *Aralia* sp. ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- germoglio di bambù (*Phyllostacys pubescens*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;
- felce maggiore (*Pteridium aquilinum*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- parti commestibili di ravanello giapponese o wasbi (*Wasabia japonica*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0910 99;
- prezzemolo giapponese (*Oenanthe javanica*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- pepe nero giapponese (*Zanthoxylum piperitum*) di cui al codice NC 0910 99;
- felce florida giapponese (*Osmunda japonica*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- koshiabura (germoglio di *Eleuterococcus sciadophylloides*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- momijigasa (*Parasenecio delphinifolius*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- felce penna di struzzo (*Matteuccia struthiopteris*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- aurea marginata (*Hosta Montana*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- uwabamisou (*Elatostoma umbellatum* var. *majus*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;
- aglio serpentino (*Allium victorialis* subsp. *Platyphyllum*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0712 90;
- cardo giapponese (*Cirsium japonicum*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (\*);
- yobusumaso (honma) (*Cacalia hastate* ssp. *orientalis*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (\*);
- *Synurus pungens* (oyamabokuchi) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (\*);
- equiseto dei campi (*Equisetum arvense*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90 (\*);
- *Actinidia polygama* (vite d'argento) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 e 0813 40 95 (\*).



- taro (*Colocasia esculenta*) ed i relativi prodotti trasformati di cui al codice NC 0714 40 (\*);
  - yacón (*Smallanthus sonchifolius*) ed i relativi prodotti trasformati di cui ai codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 e 0714 90 (\*);
- (\*) l'elenco dei prodotti sarà riesaminato prima del 31 marzo 2013 tenendo conto dei risultati delle analisi ottenuti nel periodo settembre 2012 dicembre 2012.
- (e) prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente allegato.
- 



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 997/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.




## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	38,5
	MA	49,6
	MK	40,5
	ZZ	42,9
0707 00 05	AL	36,9
	MK	32,3
	TR	126,2
	ZZ	65,1
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	57,6
	CL	75,4
	TR	83,1
	UY	56,6
	ZA	88,8
	ZZ	72,3
0806 10 10	BR	258,6
	LB	333,4
	MK	87,0
	TR	158,3
	US	225,7
	ZZ	212,6
0808 10 80	CL	148,8
	CN	95,2
	MK	34,4
	NZ	128,3
	US	118,8
	ZA	150,3
0808 30 90	CN	51,0
	TR	113,5
	ZZ	82,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO (UE) N. 998/2012 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro <sup>(1)</sup> («accordo»).
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo («protocollo») è stato siglato il 3 giugno 2012. Il protocollo conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Kiribati in materia di pesca.
- (3) Il 9 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/669/UE <sup>(2)</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri quando si applica il protocollo.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie <sup>(3)</sup>, qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dev'essere considerata una conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi tale termine.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 2

<sup>(3)</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

- (6) Poiché il protocollo deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 settembre 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro («protocollo»), che deve essere applicato in via provvisoria dal 16 settembre 2012, sono così distribuite tra gli Stati membri:

a) pescherecci con reti a circuizione:

Spagna	3 unità
Francia	1 unità

b) pescherecci con palangari:

Spagna	3 unità
Portogallo	3 unità.

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro.


3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi dal giorno in cui la Commissione comunica agli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state completamente utilizzate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2012.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
V. SHIARLY

\_\_\_\_\_



## REGOLAMENTO (UE) N. 999/2012 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2012

## relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In data 9 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/670/UE <sup>(1)</sup> relativa alla firma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo di partenariato nel settore della pesca»). Il protocollo che fissa le opportunità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo («protocollo») costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (2) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo.
- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie <sup>(2)</sup>, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. Tale termine dovrebbe pertanto essere stabilito dal Consiglio.
- (4) Considerato che il protocollo si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») sono così ripartite tra gli Stati membri:

cordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») sono così ripartite tra gli Stati membri:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna	22 unità
Francia	16 unità
Italia	2 unità
Regno Unito	1 unità
<hr/>	
Totale	41 unità

b) pescherecci con palangari di superficie

Spagna	12 unità
Francia	29 unità
Portogallo	4 unità
<hr/>	
Totale	45 unità

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatte salve le disposizioni dell'accordo di partenariato e del protocollo.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono state pienamente utilizzate.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta.

<sup>(2)</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2012

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
V. SHIARLY

\_\_\_\_\_



## REGOLAMENTO (UE) N. 1000/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

## recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

## Articolo 2

**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.



## ALLEGATO

N.	62/DSS
Stato membro	Regno Unito
Stock	BSF/56712-
Specie	Pesce sciabola nero ( <i>Aphanopus carbo</i> )
Zona	Acque dell'UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII
Data	7.10.2012



**REGOLAMENTO (UE) N. 1001/2012 DELLA COMMISSIONE****del 25 ottobre 2012****recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.



## ALLEGATO

N.	63/TQ44
Stato membro	Regno Unito
Stock	USK/1214EI.
Specie	Brosmio ( <i>Brosme brosme</i> )
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV
Data	7.10.2012



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1002/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2012

recante centottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 17 ottobre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di ag-

giungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,
- (4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Capo del servizio degli strumenti di politica estera

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.




## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "Persone fisiche":

- (a) "Ayyub **Bashir** (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Nazionalità: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012."
- (b) "Aamir Ali **Chaudhry** (alias (a) Aamir Ali Chaudary, (b) Aamir Ali Choudry, (c) Amir Ali Chaudry, (d) Huzaifa). Data di nascita: 3.8.1986. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: BN 4196361 (passaporto pakistano rilasciato il 28.10.2008, che scade il 27.10.2013. Numero di identificazione nazionale: 33202-7126636-9 (carta d'identità nazionale pakistana). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012."
- 



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1003/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2012

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2012

Per la Commissione,  
a nome del presidenteJosé Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	38,5
	MA	49,1
	MK	40,5
	ZZ	42,7
0707 00 05	AL	36,9
	MK	32,3
	TR	126,7
	ZZ	65,3
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	68,5
	CL	75,4
	TR	87,6
	UY	56,6
	ZA	92,3
0806 10 10	ZZ	76,1
	BR	265,2
	LB	333,4
	MK	87,0
	TR	168,0
	US	225,7
0808 10 80	ZZ	215,9
	CL	148,8
	CN	95,2
	MK	34,4
	NZ	121,3
	US	118,8
	ZA	132,8
0808 30 90	ZZ	108,6
	CN	67,1
	TR	114,3
	ZZ	90,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1004/2012 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 ottobre 2012**  
**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle**  
**indicazioni geografiche protette [Spalt Spalter (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Spalt Spalter", presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (2).

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 29 del 2.2.2012, pag. 19.



## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)**

GERMANIA

Spalt Spalter (DOP)

---



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1005/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Papas Antiguas de Canarias (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Papas Antiguas de Canarias", presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 31 del 4.2.2012, pag. 18.



## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati**

SPAGNA

Papas Antiguas de Canarias (DOP)

---



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1006/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Ávila (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione delle modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Carne de Ávila", registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione

- (2) Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 31 del 4.2.2012, pag. 25.



## ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)**

SPAGNA

Carne de Ávila (IGP)

---



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1007/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken", presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, è dunque opportuno registrare detta denominazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 30 del 3.2.2012, pag. 10.



## ALLEGATO


Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati**

GERMANIA

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken (IGP)

---



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1008/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2012

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2012


*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	37,9
	MA	46,9
	MK	30,0
	ZZ	38,3
0707 00 05	AL	35,9
	MK	32,3
	TR	125,7
	ZZ	64,6
0709 93 10	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	58,9
	CL	75,4
	TR	78,6
	UY	57,1
	ZA	92,0
0806 10 10	ZZ	72,4
	BR	264,2
	LB	333,4
	MK	87,0
	TR	169,6
	US	225,7
0808 10 80	ZZ	216,0
	CL	148,8
	CN	97,0
	MK	34,4
	NZ	104,5
	US	118,8
	ZA	133,9
0808 30 90	ZZ	106,2
	CN	67,7
	TR	113,5
	ZZ	90,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



# DIRETTIVE

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/25/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2012

che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:


- (1) Al fine di assicurare un elevato livello di salute pubblica lo scambio di organi umani tra gli Stati membri richiede un insieme dettagliato di norme procedurali uniformi per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione degli organi e dei donatori, per la tracciabilità degli organi e per la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.
- (2) La trasmissione di informazioni finalizzata allo scambio di organi umani può comportare l'intervento di diverse parti interessate a titolo di mittenti o destinatari negli Stati membri, quali le autorità competenti, gli organismi delegati, comprese le organizzazioni europee per lo scambio di organi, le organizzazioni di reperimento e i centri per i trapianti. Quando inviano o ricevono informazioni per lo scambio di organi umani tali organismi sono tenuti ad agire nel rispetto delle procedure comuni di cui alla presente direttiva. Tali procedure non sono intese a precludere contatti verbali supplementari, in particolare in caso di urgenza.
- (3) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché il trattamento di dati personali dei donatori e dei riceventi sia conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(2)</sup>. Al fine di promuovere la consapevolezza di coloro che trattano le informazioni trasmesse

a norma della presente direttiva è opportuno includere una nota all'uopo nelle relative comunicazioni scritte.

- (4) Al fine di consentire tempi rapidi di reazione in caso di allarmi e di facilitare il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2010/53/UE di assicurare la conservazione dei dati necessari ad assicurare la completa tracciabilità per almeno 30 anni successivamente alla donazione, e fatti salvi gli obblighi di altri organismi al riguardo, è opportuno che le autorità competenti o gli organismi delegati provvedano al trattamento e alla registrazione di tali informazioni. Gli organismi di reperimento e i centri per i trapianti dovrebbero pertanto provvedere affinché le rispettive autorità competenti o gli organismi delegati ricevano una copia delle informazioni circa la caratterizzazione degli organi e dei donatori eventualmente trasmesse a norma della presente direttiva.
- (5) In considerazione dell'attuale diversità delle pratiche tra i diversi Stati membri non è opportuno in questa fase prevedere un modulo standard per la trasmissione delle informazioni circa la caratterizzazione degli organi e dei donatori nella presente direttiva. Al fine, comunque, di facilitare la comprensione reciproca delle informazioni trasmesse, si dovrebbe preparare in futuro un apposito modulo standard in cooperazione con gli Stati membri.
- (6) Una reazione o evento avverso grave possono essere rilevati nello Stato membro d'origine o di destinazione e possono costituire un pericolo per la qualità e la sicurezza degli organi donati e pertanto per la salute dei riceventi, nonché in caso di donazione tra viventi anche per la salute del donatore. In occasione di scambi di organi tra Stati membri tali cause di allarme possono verificarsi in Stati membri diversi. Gli organi di uno stesso donatore potrebbero altresì essere trapiantati a riceventi in Stati membri diversi, il che comporta che, se una reazione o un evento avverso grave sono riscontrati inizialmente in uno degli Stati membri di destinazione, questi devono essere comunicati alle autorità competenti o agli organismi delegati nello Stato membro d'origine e negli altri Stati membri di destinazione. È quindi essenziale assicurare che siano informati senza indebito indugio tutte le autorità competenti o gli organismi delegati di tutti gli Stati membri interessati. Per conseguire tale obiettivo gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti siano diffuse a tutti gli Stati membri interessati mediante una serie di rapporti scritti. I rapporti iniziali andrebbero aggiornati appena sono disponibili altre informazioni pertinenti.

<sup>(1)</sup> GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14, corretta dalla GU L 243 del 16.9.2010, pag. 68.

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.



- (7) La trasmissione delle informazioni è molto spesso una questione urgente. È essenziale che i mittenti delle informazioni possano individuare e informare rapidamente i destinatari pertinenti. Le autorità competenti o gli organismi delegati di uno Stato membro dovrebbero, se del caso secondo la suddivisione delle competenze nello Stato membro interessato, trasmettere al ricevente corretto le informazioni ricevute a norma della presente direttiva. Un elenco di referenti nazionali completo dei recapiti dovrebbe essere disponibile a livello dell'Unione e venire aggiornato costantemente.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trapianti di organi istituito dall'articolo 30 della direttiva 2010/53/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica allo scambio transfrontaliero di organi umani destinati ai trapianti nell'Unione europea.

#### Articolo 2

##### Oggetto

In conformità all'articolo 29 della direttiva 2010/53/UE la presente direttiva definisce:

- le procedure per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione di organi e donatori;
- le procedure per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi;
- le procedure per garantire la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.

#### Articolo 3

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «Stato membro d'origine», lo Stato membro nel quale l'organo è reperito allo scopo di essere trapiantato;
- «Stato membro di destinazione», lo Stato membro al quale l'organo è inviato allo scopo di essere trapiantato;
- «Numero identificativo nazionale del donatore/ricevente», il codice identificativo attribuito a un donatore o a un ricevente secondo il sistema di identificazione istituito a livello nazionale in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2010/53/UE;
- «specifica dell'organo», la descrizione anatomica dell'organo, che comprende: 1) la denominazione (ad esempio cuore, fegato), 2) se del caso, la posizione (a sinistra o a destra) nel corpo; e 3) se si tratta dell'organo intero o di parte di esso, con l'indicazione del lobo o segmento dell'organo;
- «organismo delegato», un organismo al quale sono stati delegati compiti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1), della

direttiva 2010/53/UE o un'organizzazione europea per lo scambio di organi alla quale sono stati delegati compiti a norma dell'articolo 21 della direttiva 2010/53/UE.

#### Articolo 4

##### Norme procedurali comuni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma della presente direttiva tra le competenti autorità o gli organismi delegati, le organizzazioni di reperimento e/o i centri per i trapianti:

- siano trasmesse in forma scritta, telematicamente o via fax;
- siano scritte in una lingua compresa tanto dal mittente quanto dal destinatario o, in assenza della stessa, in una lingua concordata tra i suddetti o, in assenza della stessa, in inglese;
- siano trasmesse senza indebito ritardo;
- siano registrate e possano essere messe a disposizione su richiesta;
- riportino la data e l'ora della trasmissione;
- riportino i recapiti della persona responsabile della trasmissione;
- contengano la seguente nota:

«Contiene dati personali. Da proteggere da divulgazione o accesso non autorizzati».

2. In casi d'urgenza le informazioni possono essere scambiate in forma verbale, in particolare relativamente agli scambi a norma degli articoli 5 e 7. A tali contatti verbali deve far seguito una trasmissione per iscritto a norma dei suddetti articoli.

3. Lo Stato membro di destinazione o d'origine provvede affinché al mittente sia inviata conferma della ricezione delle informazioni trasmesse a norma della presente direttiva, conformemente al disposto del paragrafo 1.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il personale designato presso le autorità competenti o gli organismi delegati:

- sia disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana per i casi d'urgenza;
- possa ricevere e trasmettere le informazioni di cui alla presente direttiva senza indebito indugio.

#### Articolo 5

##### Informazioni sulla caratterizzazione di organi e donatori

1. Qualora gli organi siano destinati allo scambio tra gli Stati membri, questi provvedono affinché prima dello scambio degli organi l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro d'origine trasmetta le informazioni raccolte al fine di caratterizzare gli organi reperiti e il donatore, come specificato all'articolo 7 e nell'allegato della direttiva 2010/53/UE, alle autorità competenti o agli organismi delegati del potenziale Stato membro di destinazione.



2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora parte delle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 1 non sia disponibile al momento della trasmissione iniziale e diventi disponibile in seguito, essa sia trasmessa in tempo per consentire la presa di decisioni di tipo medico:

- a) dall'autorità competente o dall'organismo delegato dello Stato membro di origine all'autorità competente o all'organismo delegato dello Stato membro di destinazione, o
- b) direttamente dall'organizzazione di reperimento al centro per i trapianti.

3. Gli Stati membri prendono provvedimenti idonei a garantire che le organizzazioni di reperimento e i centri per i trapianti trasmettano alle rispettive autorità competenti o agli organismi delegati copia delle informazioni di cui al presente articolo.

#### Articolo 6

##### Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro d'origine informino l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro di destinazione circa:

- a) la specifica dell'organo;
- b) il numero di identificazione nazionale del donatore;
- c) la data di reperimento;
- d) la denominazione e i recapiti del centro di reperimento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro di destinazione informino l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro d'origine circa:

- a) il numero di identificazione nazionale del ricevente oppure, se l'organo non viene trapiantato, la sua destinazione finale;
- b) la data dell'eventuale trapianto;
- c) la denominazione e i recapiti del centro per i trapianti.

#### Articolo 7

##### Segnalazione di reazioni e di eventi avversi gravi

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi delegati espletino la seguente procedura:

- a) ogni qualvolta l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro di destinazione riceve notifica di una reazione o evento avverso gravi presumibilmente correlati a un organo ricevuto da un altro Stato membro, esso informa immediatamente l'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro d'origine e trasmette senza indebito indugio alla competente autorità o organismo un rapporto iniziale contenente le informazioni di cui all'allegato I nella misura in cui esse sono disponibili.
- b) L'autorità competente o l'organismo delegato dello Stato membro d'origine informano immediatamente le autorità competenti o gli organismi delegati di ogni Stato membro

di destinazione interessato e trasmettono a ciascuno di essi un rapporto iniziale contenente le informazioni di cui all'allegato I ogni volta che siano notificati una reazione o un evento avverso gravi presumibilmente correlati a un donatore i cui organi sono stati inviati anche ad altri Stati membri.

- c) Appena siano disponibili informazioni supplementari successivamente al rapporto iniziale queste vanno trasmesse senza indebito indugio.
- d) L'autorità competente o l'organo delegato dello Stato membro d'origine trasmettono, di norma entro 3 mesi dal rapporto iniziale di cui ai punti a) o b), alle autorità competenti o agli organismi delegati di tutti gli Stati membri di destinazione un rapporto definitivo contenente le informazioni di cui all'allegato II. Le autorità competenti o gli organismi delegati degli Stati membri di destinazione inviano tempestivamente le informazioni pertinenti all'autorità competente o all'organismo delegato dello Stato membro d'origine. Il rapporto finale sarà redatto dopo la raccolta delle informazioni pertinenti da tutti gli Stati membri interessati.

#### Articolo 8

##### Interconnessione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i recapiti dell'autorità competente o degli organismi delegati ai quali trasmettere le informazioni pertinenti ai fini dell'articolo 5 da un lato, degli articoli 6 e 7 dall'altro. I recapiti includono almeno i dati seguenti: denominazione dell'organizzazione, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, numero di fax e indirizzo postale.

2. Qualora uno Stato membro abbia diverse autorità competenti o organismi delegati, esso provvede affinché le informazioni ricevute da uno di loro a norma degli articoli 5, 6 o 7 siano inoltrate all'autorità competente o all'organismo delegato opportuno a livello nazionale secondo la ripartizione delle competenze nello Stato membro.

3. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti e degli organismi delegati designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni. La Commissione può affidare la composizione e la tenuta di tale elenco a una terza parte.

#### Articolo 9

##### Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 aprile 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.




*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2012


*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

**Rapporto iniziale di segnalazione di presunte reazioni o eventi avversi gravi**

1. Stato membro autore della segnalazione
2. Numero di identificazione del rapporto: paese (ISO)/numero nazionale
3. Recapiti dell'organizzazione autrice della segnalazione (autorità competente o organismo delegato dello Stato membro che invia la segnalazione): telefono, posta elettronica e fax se disponibile
4. Centro/organizzazione autore della segnalazione
5. Recapiti del coordinatore o della persona da contattare (centro trapianti o organismo di reperimento dello Stato membro autore della segnalazione): telefono, posta elettronica e fax se disponibile
6. Data e ora della segnalazione (aaaa/mm/gg/hh/mm)
7. Stato membro d'origine
8. Numero di identificazione nazionale del donatore, comunicato a norma dell'articolo 6
9. Tutti gli Stati membri di destinazione (se noti)
10. Numero/numeri di identificazione nazionale del ricevente, comunicato a norma dell'articolo 6
11. Data e ora di inizio delle reazioni o degli eventi avversi gravi (aaaa/mm/gg/hh/mm)
12. Data e ora di rilevazione delle reazioni o degli eventi avversi gravi (aaaa/mm/gg/hh/mm)
13. Descrizione delle reazioni o degli eventi avversi gravi
14. Provvedimenti immediati presi/proposti



## ALLEGATO II

**Rapporto conclusivo sulle reazioni e gli eventi avversi gravi**

1. Stato membro autore della segnalazione
  2. Numero di identificazione del rapporto: paese (ISO)/numero nazionale
  3. Recapiti dell'autore della segnalazione: telefono, posta elettronica e fax se disponibile
  4. Data e ora della segnalazione (aaaa/mm/gg/hh/mm)
  5. Numero/numeri identificativi del rapporto o dei rapporti iniziali (allegato I)
  6. Descrizione del caso
  7. Stati membri coinvolti
  8. Esito dell'indagine e conclusioni finali
  9. Azioni preventive e correttive intraprese
  10. Conclusioni/seguito dato, se del caso
- 



## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/31/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

**che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 61, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 2006/88/CE stabilisce, tra l'altro, alcune norme di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, incluse disposizioni specifiche riguardanti le malattie esotiche e non esotiche e le specie ad esse sensibili, elencate nell'allegato IV, parte II.
- (2) La sindrome ulcerativa epizootica (EUS) è inserita nell'elenco delle malattie esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
- (3) L'allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE definisce i criteri per la redazione dell'elenco delle malattie esotiche e non esotiche di cui alla parte II del medesimo. Secondo tali criteri, le malattie esotiche, se introdotte nell'Unione, possono influire notevolmente sulla situazione economica provocando perdite di produzione nell'acquacoltura dell'UE o riducendo le possibilità di scambio commerciale degli animali d'acquacoltura e relativi prodotti. Oppure, se introdotte nell'Unione, possono influire negativamente sull'ambiente e sulle popolazioni delle specie di animali acquatici selvatici che costituiscono un patrimonio da proteggere tramite normative dell'UE o disposizioni internazionali.
- (4) Il 15 settembre 2011, il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla sindrome ulcerativa epizootica <sup>(2)</sup> (il parere dell'EFSA). In tale parere l'EFSA conclude che l'impatto dell'EUS sull'acquacoltura dell'Unione è ridotto o nullo.

- (5) Inoltre, sostiene che probabilmente l'EUS è stata ripetutamente introdotta nell'Unione attraverso pesci ornamentali importati da paesi terzi e che tali pesci potrebbero essere stati immessi nelle acque dell'Unione. Date le circostanze e in considerazione del fatto che non sono stati segnalati focolai di EUS nell'Unione, non vi sono elementi che indichino che l'EUS possa influire negativamente sull'ambiente.
- (6) Alla luce delle conclusioni dell'EFSA e dei dati scientifici disponibili, l'EUS non soddisfa più i criteri, di cui all'allegato IV, parte I, della direttiva 2006/88/CE, di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV, parte II.
- (7) È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa alla sindrome ulcerativa epizootica dall'elenco delle malattie esotiche di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
- (8) Inoltre, l'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE reca un elenco delle specie sensibili a setticemia emorragica virale.
- (9) L'hirame (*Paralichthys olivaceus*) è sensibile alla malattia non esotica delle specie ittiche setticemia emorragica virale. Sono stati confermati focolai clinici della malattia in alcune regioni dell'Asia.
- (10) È quindi opportuno aggiungere l'hirame (*Paralichthys olivaceus*) all'elenco delle specie sensibili a setticemia emorragica virale di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2006/88/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2011: 9(10):2387.



*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO




## ALLEGATO


La parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE è sostituita dal testo seguente:


## «PARTE II


## Elenco malattie

Malattie esotiche		
	Malattia	Specie sensibili
PESCI	Necrosi ematopoietica epizootica	Trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) e pesce persico ( <i>Perca fluviatilis</i> )
MOLLUSCHI	Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	Ostrica piatta australiana ( <i>Ostrea angasi</i> ) e ostrica cilena ( <i>Ostrea chilensis</i> )
	Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	Ostrica giapponese ( <i>Crassostrea gigas</i> ) e ostrica della Virginia ( <i>Crassostrea virginica</i> )
	Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	Ostrica giapponese ( <i>Crassostrea gigas</i> ), ostrica della Virginia ( <i>Crassostrea virginica</i> ), ostrica di Olimpia ( <i>Ostrea conchaphila</i> ) e ostrica piatta ( <i>Ostrea edulis</i> )
CROSTACEI	Sindrome di Taura	Gambero bianco del Golfo ( <i>Penaeus setiferus</i> ), gambero blu del Pacifico ( <i>Penaeus stylirostris</i> ) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico ( <i>Penaeus vannamei</i> )
	Malattia della testa gialla	Gambero nero del Golfo ( <i>Penaeus aztecus</i> ), gambero rosa ( <i>P. duorarum</i> ), gambero Kuruma ( <i>P. japonicus</i> ), gambero tigre nero ( <i>P. monodon</i> ), gambero bianco del Golfo ( <i>P. setiferus</i> ), gambero blu del Pacifico ( <i>P. stylirostris</i> ) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico ( <i>P. vannamei</i> )
Malattie non esotiche		
	Malattie	Specie sensibili
PESCI	Setticemia emorragica virale (VHS)	Aringa ( <i>Clupea</i> spp.), coregoni ( <i>Coregonus</i> sp.), luccio ( <i>Esox lucius</i> ), eglefino ( <i>Gadus aeglefinus</i> ), merluzzo del Pacifico ( <i>Gadus macrocephalus</i> ), merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> ), salmone del Pacifico ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), motella ( <i>Onos mustelus</i> ), salmotrota ( <i>Salmo trutta</i> ), rombo ( <i>Scophthalmus maximus</i> ), spratto ( <i>Sprattus sprattus</i> ), temolo ( <i>Thymallus thymallus</i> ) e hirame ( <i>Paralichthys olivaceus</i> )
	Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Salmone keta ( <i>Oncorhynchus keta</i> ), salmone argentato ( <i>O. kisutch</i> ), salmone giapponese ( <i>O. masou</i> ), trota iridea ( <i>O. mykiss</i> ), salmone rosso ( <i>O. nerka</i> ), salmone rosa ( <i>O. rhodurus</i> ), salmone reale ( <i>O. tshawytscha</i> ) e salmone atlantico ( <i>Salmo salar</i> )
	Virus erpetico (KHV)	Carpa comune e carpa koi ( <i>Cyprinus carpio</i> )
	Anemia infettiva del salmone (ISA)	Trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) salmone atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmotrota ( <i>Salmo trutta</i> ).
MOLLUSCHI	Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	Ostrica piatta australiana ( <i>Ostrea angasi</i> ), ostrica cilena ( <i>O. chilensis</i> ), ostrica piatta europea ( <i>O. edulis</i> ), ostrica argentina ( <i>O. puelchana</i> ), mitilo ( <i>Mytilus edulis</i> ) e mitilo mediterraneo ( <i>M. galloprovincialis</i> )
	Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	Ostrica piatta australiana ( <i>O. angasi</i> ), ostrica cilena ( <i>O. chilensis</i> ), ostrica di Olympia ( <i>O. conchaphila</i> ), ostrica asiatica ( <i>O. denselammellosa</i> ), ostrica piatta europea ( <i>O. edulis</i> ), e ostrica argentina ( <i>O. puelchana</i> ).
CROSTACEI	Malattia dei punti bianchi	Tutti i decapodi (ordine <i>Decapoda</i> ).»











## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione ed i dati di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 2 1 2 3 1 \*

€ 7,00

